



# Comune di Carmignano

Provincia di Prato

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 44 del 31 luglio 2017

SESSIONE STRAORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - ADUNANZA PUBBLICA

Oggetto: Variante al piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico – votazione Osservazioni – Conclusione del processo decisionale ai sensi dell'art. 27 L.R. 10/2010 - Approvazione ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale Toscana 65/2014.

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 21:00 in Carmignano Sala consiliare, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in conseguenza di determinazione assunta dal Presidente Del Consiglio a norma dell'art. 14 c. 2 dello Statuto Comunale previa trasmissione ai singoli consiglieri degli inviti scritti come da referto agli atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.:

### Presenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)  
Guazzini Belinda  
Lorenzini Chiara  
Grassi Marco  
Soricillo Vincenzo  
Verny Luigi Angelo  
Palloni Jacopo  
Pratesi Fabrizio  
Cecconi Tamara  
Bassini Andrea  
Scarpitta Mauro  
Mazzuoli Cristina  
Benesperi Azzurra

Presenti n. 13

### Assenti

Di Giacomo Dario  
Giglioli Maria  
Fontani Alessandro  
Calugi Francesco

Assenti n. 4

Assistono alla seduta i Sig.ri Ceccarelli Stefano, Spinelli Stella, Paoletti Francesco, Migaldi Federico in qualità di assessori.

Presiede la seduta il consigliere comunale Guazzini Belinda ai sensi dell'art.39 – comma 1 – del D.Lgs 267/2000 e ai sensi dell'art. 13 dello statuto comunale, e partecipa il Claudio Scappini Vicesegretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale, a norma dell'art.97- 4^comma lettera A del D.Lgs. 267/2000.

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale, e dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell'argomento specificato in oggetto, compreso nell'O.d.G.

Passando al punto dell'O.d.g. relativo a:

“Variante al piano strutturale ed al regolamento urbanistico – Votazione osservazioni – Conclusione del processo decisionale ai sensi dell’art. 27 L. R. 10/2010 – Approvazione ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale Toscana 65/2014”, la Presidente comunica che la proposta di deliberazione è costituita da due elementi tra loro connessi:

- l’esame di una osservazione alla variante che non era stata sottoposta alla votazione del Consiglio nella seduta precedente, cui è stato attribuito il n. 96;
- la proposta relativa alla approvazione complessiva della variante per la conclusione del processo decisionale.

Viene posta in esame l’osservazione n. 96.

La Presidente dà la parola all’assessore Paoletti, il quale comunica che si è trattato di un errore materiale nella numerazione delle osservazioni posta all’esame del Consiglio nella seduta precedente. L’ufficio aveva erroneamente attribuito il n. 94 a due osservazioni diverse, di cui una sola era stata poi votata dal Consiglio. All’osservazione rimasta da esaminare è stato attribuito il n. 96. Paoletti legge il contenuto della richiesta ed il parere dei tecnici:

Richiesta: Attribuzione della destinazione R1b agli edifici facenti parte dell'area antistante Villa I Renacci identificati erroneamente con la siglatura R1a.1, come da planimetria allegata all'osservazione.

Parere tecnico definitivo: L'area oggetto dell'Osservazione non è compresa nella presente Variante e pertanto non è accoglibile. Si osserva inoltre che:

- non sono chiaramente identificabili le proprietà;
- si rileva conflitto fra la parte evidenziata nella mappa catastale e l'area di intervento indicata nell'allegato "Proposta di modifica" che coinvolge ulteriori particelle catastali i cui proprietari non hanno sottoscritto la presente osservazione. Si sottolinea tuttavia che la destinazione rimane quella prevista dalle NTA per un vincolo riflesso della Villa I Renacci sugli edifici circostanti.

Interviene Scarpitta facendo presente che, dal linguaggio tecnico-burocratico, non è facile capire cosa riguarda l’osservazione.

Paoletti spiega che si tratta di un’area adiacente a Villa I Renacci. I proprietari di una delle unità che fanno parte del borghettino di Villa Renacci ha chiesto di togliere tutta l’area dalla tutela. Si tratta di un’area urbana, che pertanto non fa parte di questa Variante. La richiesta viene valutata come non pertinente perché il vincolo presente sulla villa si riflette anche sugli edifici circostanti. Inoltre la osservazione coinvolgerebbe ulteriori particelle catastali i cui proprietari non hanno sottoscritto l’osservazione medesima.

Viene posta in votazione l’osservazione n. 96, come riportato nel seguito della Deliberazione.

Successivamente si passa all’esame della approvazione complessiva della proposta “Variante al piano strutturale ed al regolamento urbanistico – Votazione osservazioni – Conclusione del processo decisionale ai sensi dell’art. 27 L. R. 10/2010 – Approvazione ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale Toscana 65/2014”

La Presidente dà la parola all’assessore Paoletti:

La variante in approvazione è iniziata il 20/04/2016 e si conclude in un arco di tempo ragionevole, data la sua complessità. Si tratta di un provvedimento importante perché tutela il territorio aperto, le case sparse del territorio aperto che costituiscono un patrimonio culturale ed architettonico importante. Traccia una linea di tutela e fornisce indicazioni per garantire al territorio una evoluzione ma anche una conservazione. La variante consentirà agli operatori economici di lavorare, in particolare chi opera nel settore agricolo, e richiederà ulteriore impegno ed attenzione da parte dell’amministrazione.

L’assessore ringrazia per il lavoro svolto l’architetto Bertini, che ha preso a cuore il territorio e ha contribuito alla variante con impegno, competenza e partecipazione. Ringrazia inoltre l’ing Mastropieri e tutto l’Ufficio, e la Commissione Urbanistica.

Interviene Scarpitta

Invita a riflettere sulla monotematicità agricolo-paesaggistica, che è una cosa molto bella, ma crea pochi posti di lavoro. Considerando che in altri paesi ed altri contesti si possono riscontrare sviluppi di una industria avanzata, ritiene che una reindustrializzazione sia condizione indispensabile per creare nuovi posti di lavoro. Al momento il nostro territorio sta diventando sempre più un posto in cui si va a dormire; Carmignano produce ogni anno un numero crescente di laureati e diplomati, ben pochi dei quali hanno la possibilità di trovare lavoro nel territorio comunale.

Ritiene che, continuando a inseguire lo sviluppo fondato sul settore primario, ci si indirizzi verso il declino di un paese per vecchi. Vanno riavviati processi di modernizzazione; con le nuove tecnologie in molti settori avanzati ciò che si può fare a New York si può fare in qualsiasi parte del territorio di Carmignano. Non vanno costruite nuove fabbriche, ma avviati processi di innovazione per le aree industriali già presenti, come sta avvenendo ad esempio a Montemurlo nei confronti di Prato. Da non sottovalutare che l'attività agricola è soggetta a una molteplicità di imprevisti, dai parassiti alle condizioni meteo. Uno non esclude l'altro, ma non è bene guardare solo da una parte.

Interviene l'assessore Paoletti

Ciò che dice Scarpitta va valutato positivamente: rivalutare e ripensare le zone industriali che fanno parte del nostro territorio è un obiettivo anche di questa amministrazione. Prossimamente dovremo fare una variante generale di adeguamento alla Legge Regionale, in cui potranno essere affrontate le tematiche del rilancio delle aree industriali e produttive. L'amministrazione sta pensando a come rinnovare e ripensare le nostre aree industriali per rilanciarle nel tessuto produttivo. Vi saranno occasioni per confrontarsi con Scarpitta e con tutti nell'ambito della Commissione Urbanistica.

Interviene il Sindaco: l'impegno con cui l'amministrazione si è mossa su questa variante non è alternativo ad un lavoro da affrontare sulle aree produttive ed industriali. Lo sviluppo agricolo a cui stiamo pensando non consiste nel rilanciare su basi vecchie un modello produttivo tradizionale, ma è dare impulso in modo nuovo ad una idea agro-turistica, nata in passato più da iniziative di singoli imprenditori che da interventi degli enti pubblici. Anche per le aree produttive l'ottica è quella di stimolare una trasformazione qualitativa e ad un rilancio in termini innovativi delle medesime.

Viene quindi posta in votazione nel suo complesso la proposta avente ad oggetto: "Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico – Votazione osservazioni – Conclusione del processo decisionale ai sensi dell'art. 27 L.R. 10/2010 – Approvazione ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale Toscana 65/2014", come riportato nel seguito della Deliberazione.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO:**

▪ che il Comune di Carmignano è dotato dei seguenti atti della pianificazione territoriale e della pianificazione urbanistica:

- Piano Strutturale (PS) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 03/06/2010;
- Regolamento Urbanistico (RU) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 28/04/2015;

▪ in data 20 aprile 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34, è stata adottata, ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. n. 65/2014 la variante in oggetto al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico con contestuale adozione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 8 della L.R.T. 10/2010 ;

▪ che occorre procedere dunque all'approvazione della suddetta variante al Regolamento Urbanistico ed al Piano Strutturale già adottato con le disposizioni di cui alla L.R. 65/2014;

- che le disposizioni procedurali per l'adozione e l'approvazione dei suddetti atti di pianificazione sono contenute negli artt. 19 e 20 della Legge Regionale 65/2014;
- che ai sensi dell'art. 37 della citata L.R. 65/2014 è stato istituito il Garante dell'Informazione e della Partecipazione individuato nella persona dell'Arch. Gianluca Niccoli che ha predisposto il rapporto in data 27/07/1997 relativo all'attività di comunicazione svolta dall'Amministrazione ;

**VISTO** in particolare l'art. 231 (disposizioni transitorie generali ) in base al quale è stato seguito il procedimento di redazione della variante in oggetto;

**DATO ATTO:**

- che l'avviso di deposito in libera visione al pubblico dell'atto di adozione è stato pubblicato in data 20/07/2016 sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana N. 29 e ne è stata data comunicazione sul sito istituzionale del Comune;
- che, ai fini della conoscibilità e della partecipazione pubblica la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20/04/2016 completa di tutti gli atti adottati è stata depositata presso il Settore IV – Urbanistica ed edilizia pubblica e privata del Comune di Carmignano per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 20/07/2016;
- che la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20/04/2016 completa di tutti gli atti adottati , negli stessi termini, è stata pubblicata sul sito internet del Comune di Carmignano e resa disponibile, per intero, in libera visione per chiunque, presso il Settore IV – Urbanistica ed edilizia pubblica e privata del Comune di Carmignano;

**DATO ATTO** altresì che la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/2016, completa di tutti gli atti adottati , è stata trasmesso e ricevuta , in conformità con quanto prescritto dall'art. 19 comma 1 della L.R.T. 65/2014 alla Regione Toscana ed alla Amministrazione Provinciale di Prato;

**RICORDATO** che il medesimo art. 19, c.1 L.R.T. 65/2014 prevede che detti Enti possano presentare osservazioni al regolamento adottato entro e non oltre sessanta giorni dalla data del ricevimento della notizia o del provvedimento adottato;

**ATTESO:**

- che la Regione Toscana in data 22/09/2016 ha presentato la propria osservazione (in atti al prot. n. 14682 ) articolata in più punti e registrata al n. 85 nel registro generale delle osservazioni ed integrata in data 03/10/2010 con nota prot. n. 15087;
- che l'Amministrazione Provinciale di Prato in data 19/09/2016 ha presentato la propria osservazione (in atti al prot. n. 14544), articolata in più punti e registrata al n. 83 nel registro generale delle osservazioni presentate ;

**RILEVATO:**

- che a seguito del deposito del Regolamento presso il Settore IV – Urbanistica ed edilizia pubblica sono pervenute ad oggi n. 96 osservazioni comprese le osservazioni inoltrate dagli uffici comunali nonché dagli altri enti territoriali;

**CONSIDERATO:**

- che, in base all'art. 19 comma 5 della L.R. 65/2015, sono state analizzate le singole osservazioni pervenute e controdedotte con espressa motivazione così come risulta anche dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. del 41 del 24/07/2017;
- che alla data odierna mancano le determinazioni del Consiglio Comunale sull'osservazione registrata al n.ro 96 nel registro generale;

**VISTO l'Allegato C**, contenente il registro generale di tutte le osservazioni pervenute, da ritenersi a sostituzione di quello precedentemente allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 24/07/2017 poiché per puri errori materiali non è stata registrata l'osservazione pervenuta dall'Arch. Gianluca Niccoli, si sono rilevate delle inesattezze relative alla trascrizione nel campo "nominativo", ed è stata erroneamente numerata come nuova osservazione l'integrazione all'osservazione n. 77;

**VISTO**, inoltre, **l'Allegato D** contenente:

- La determinazione tecnica sulla suddetta osservazione n.ro 96 (osservazione comunque già allegata alla precedente deliberazione n. 41 del 24/07/2017) **All. d1**; contenente l'espressa motivazione delle determinazioni tecniche adottate e per le quali il Consiglio Comunale deve ora esprimersi prima dell'approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico,
- La copia dell'osservazione n. 95 (**All. d2**) presentata dall'arch. Gianluca Niccoli ma per la quale il Consiglio Comunale comunque si era già espresso con la deliberazione n. 41 del 24/07/2017;

**RILEVATO** quindi:

- che mediante il presente atto viene approvata la variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico adottata con deliberazione C.C. n. 34 del 20/04/2016;

**DATO ATTO** inoltre che dalle determinazioni di alcune osservazioni sono conseguiti opportuni adeguamenti al regolamento Urbanistico adottato sia nella parte normativa che negli elaborati grafici, modifiche che tuttavia non hanno carattere sostanziale e non incidono parimenti sulle strategie, gli obiettivi e il dimensionamento sia del Piano Strutturale che del Regolamento Urbanistico;

\*\*\*

**CONSIDERATO INOLTRE, PER QUANTO RIGUARDA IL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, CHE:**

- che nell'ambito della formazione ed elaborazione della Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico, sono stati svolti gli adempimenti previsti in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al D.lgs 152/2006 e L.R.T. 10/2010;
- Con la stessa delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 20 aprile 2016 veniva adottato il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L.R.T. 10/2010;
- lo stesso Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e gli elaborati costituenti il Regolamento Urbanistico, adottati con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 20 aprile 2016 sono stati depositati presso la sede comunale e pubblicati sul sito internet dell'ente per sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione di specifico avviso sullo stesso BURT n. 29 del 20/07/2016 ai fini della libera visione e della presentazione di eventuali osservazioni e contributi.

▪ dell'avvenuta pubblicazione con avviso di avvio delle consultazioni, ai sensi dell'art. 25 della LRT 10/2010, è stata data comunicazione in via telematica, con nota del 15/07/2016 prot. n. 11697, ai soggetti competenti in materia ambientale individuati dall'Autorità Competente e agli uffici degli Enti territoriali competenti il cui territorio risulti interessato dalle scelte del RU ;

▪ in data 20/07/2017, l'autorità competente ha emesso il parere motivato dando il proprio contributo tecnico ed istruttorio sulle osservazioni e sui contributi pervenuti;

**ATTESO altresì:**

▪ che sotto il profilo procedurale, l'iter degli adempimenti amministrativi e la relativa tempistica seguita per la VAS sono coordinati con l'iter di adozione e approvazione della variante in oggetto, al fine di evitare duplicazioni, in linea con quanto disposto espressamente all'art. 14 comma 4 del D.lgs 152/2006, dall'art. 8 comma 6 della L.RT 10/2010;

▪ che in tale ottica, onde assicurare la certezza del procedimento e il rispetto delle vigenti disposizioni di legge, l'Amministrazione Comunale ha inteso uniformare il termine temporale per le consultazioni e le osservazioni per la VAS, fissato dall'art. 14, co 3, del D.lgs 152/2006 con quello di cui all'art. 19 comma 2 L.R.T. 65/2014 ;

**TENUTO CONTO:**

▪ che alcune delle osservazioni pervenute in ordine al regolamento Urbanistico sono state ritenute aventi contenuto anche di valenza ambientale e sono state puntualmente esaminate sia per quanto concerne il processo di Valutazione Ambientale Strategica sia per quanto concerne il processo di approvazione della variante urbanistica;

**VISTA** la dichiarazione di sintesi di cui all'art. 26 della Legge Regionale 10/2010, presentata in data 27/07/2017 dall'Arch. Alessandro Bertini in qualità di Tecnico Incaricato, dalla quale emerge che non sono necessarie modifiche alla VAS ed al rapporto Ambientale;

\*\*\*

**VISTE** dunque la certificazione sulla regolarità del procedimento con le norme legislative e regolamentari vigenti redatte dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 65/2014, nonché la dichiarazione di sintesi relativa alla Valutazione Ambientale Strategica allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,

**PRESO ATTO:**

che , come si rileva dalla relazione del Responsabile del Procedimento:

. per quanto riguarda le indagini geologico-tecniche ed il quadro conoscitivo relativo all'ambito delle previsioni, è stato rilevato e certificato , che non occorre procedere agli aggiornamenti della documentazione già allegata al Piano Strutturale e del Regolamento urbanistico vigenti poiché trattasi di varianti, comprese quelle derivanti dall'accoglimento delle osservazioni, che non comportano cambiamenti in termini di pericolosità e/o fattibilità e rispettano anche le seguenti condizioni:

. non incrementano, anche in aree esterne, il rischio connesso alle problematiche geologico-tecniche e/o idrologico-idrauliche;

. non aumentano il carico urbanistico, né la presenza di persone o beni;

. la variante in oggetto , così come elaborata ed adottata nella fase di adozione e nella fase successiva relativa all'accoglimento delle osservazioni e quindi, successivamente all'atto di avvio del procedimento , non interessa aree soggette al vincolo paesaggistico e pertanto non si è reso necessario acquisire il parere del Ministero dei beni e attività culturali e del turismo –

Soprintendenza belle Arti e Paesaggio per le Province di Firenze, Pistoia e Prato (parere individuato ai sensi della lettera d c. 3 art. 17 L.R. 65/2014) nelle fasi successive all'avvio del procedimento;

. per quanto riguarda i pareri della Regione Toscana e della Provincia di Prato così come individuati ai sensi della lettera d comma 3 art. 17 L.R.T. 65/2014 si ritiene ottemperato con le determinazioni espresse nelle osservazioni da parte della Regione Toscana (Oss. N. 85) e della Provincia di Prato (Oss. N.83 ) ;

#### **CONSIDERATO :**

▪ che la presente proposta di variante è stata sottoposta :  
. all'esame della Commissione Consiliare nelle sedute del 07 giugno 2017 (verbale n. 1) e del 15 giugno 2017 (verbale n. 2);

**RITENUTO** opportuno pertanto procedere all'approvazione della variante adottata mediante il presente atto;

**RICHIAMATA DUNQUE** la deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 41 relativa alle votazione sulle osservazioni dal numero 1 al numero 95;

**DATO ATTO** che gli elaborati che si sottopongono ora all'approvazione del Consiglio Comunale sono conseguenti alla votazione sulle osservazioni di cui alla suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 24/07/2017 ed alle determinazioni tecniche sull'osservazione registrata al numero 96 nel registro generale delle osservazioni;

**VISTA** la relazione di verifica ed accertamento del Responsabile del Procedimento redatta in data 27/07/2017 ai sensi dell'art. 18 della L.R.T. 65/2014 (**All. E**);

**VISTO** il Rapporto del Garante dell'informazione e della Partecipazione redatto in data 27/07/2017 ai sensi del comma 2 art. 38 della L.R.T. 65/2014 (**All. F**);

**DATO ATTO** che nell'ambito della formazione ed elaborazione del Regolamento Urbanistico, sono stati svolti gli adempimenti previsti dalla Legge 10/2010 s.m.i. in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS);

#### **RICHIAMATI:**

- la Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014 n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014 n. 65 ed in particolare l'art. 231 della stessa legge recante "Disposizioni transitorie per i comuni dotati di regolamento urbanistico adottato";
- la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la direttiva 2011/42/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi;
- la Legge Regionale 12 febbraio 2010 , n. 10 e s.m.i;

**VISTI** i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 , comma 1 del D.lgs 152/2006 e dall'art. 8 comma 6 della L.R.T. 10/2010;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'osservazione n. 96 (in All. d2) presentata da Viligiardi Claudia, Viligiardi Lucia  
Sentita la relazione dei tecnici e preso atto della proposta : non pertinente  
Con voti: presenti n. 13 - favorevoli n. 9 e astenuti n. 4 (Scarpitta, Bassini, Mazzuoli, Benesperi)

### **DELIBERA**

Di approvare la valutazione dell'osservazione n. 96 come non pertinente

### **DOPO DI CHE'**

Con voti: presenti n. 13 - favorevoli n. 9 e astenuti n. 4 (Scarpitta, Bassini, Mazzuoli, Benesperi)

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **DELIBERA**

1 . **DI APPROVARE**, dunque in qualità di autorità Procedente si sensi ai dell'art. 27 della L.R. 10/2010 i suddetti documenti allegati sotto la lettera G (**All. G**):

- Rapporto Ambientale (*così come adottato con delibera C.C. 34/2016*) e già allegato alla delibera di adozione del Consiglio Comunale n. 34 del 20 aprile 2016 sotto la dicitura "*Valutazione Ambientale strategica - L.R. 10/2010 e s.m.i.*",
- Parere motivato con allegati i contributi e osservazioni pervenute (**All. g1**),
- Dichiarazione di sintesi (**all. g2**);

2. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 65/2014, la variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico del Comune di Carmignano adottato con deliberazione CC. N. 34 del 20 aprile 2016 costituito dai seguenti elaborati così come in parte modificati a seguito dell'accoglimento delle osservazioni allegati sotto la lettera H (**All. H**)

- 
- Variante RU\_ Relazione di conformità al PTC PIT datata 27/07/2017
  - Variante RU\_ Relazione illustrativa datata 27/07/2017 (**All. h1**)
  - Variante RU\_ Norme Tecniche di Attuazione – Allegato B datata 27/07/2017 (**All. h2**)
  - Variante RU\_ Norme Tecniche di Attuazione – Allegato C datata 27/07/2017 (**All. h3**)
  - Variante RU\_ Norme Tecniche di Attuazione – Schede Norma datata 27/07/2017 (**All. h4**)
  - Variante RU\_ Tavole P01 (**All. h5**), P03 (**All. h6**), P04 (**All. h7**), P05 (**All. h8**), P06 (**All. h9**), P07 (**All. h10**), P08 (**All. h11**), P10 (**All. h12**), P12 (**All. h13**), P13 (**All. h14**), P17(**All. h.15**), P18 (**All. h16**), P20 (**All. h17**) datate 27/07/2017;
  - Variante RU\_ Beni soggetti a vincolo espropriativo (**All. h18**) datata 27/07/2017;
  - Variante RU\_ Territorio Aperto – Tavole A, B, C, D, (**All. h19**) datata 27/07/2017;
  - Variante RU\_ Perimetrazione centri abitati datata (**All. h20**) datata 27/07/2017;
  - Variante RU\_ Individuazione Zone Omogenee datata (**All. h21**) datata 27/07/2017;
  - Variante RU\_ Quadro conoscitivo del Territorio Aperto - Censimento edifici (n.3 fascicoli) (**All. h22**) datata 27/07/2017;
  - Variante RU\_ Norme Tecniche di Attuazione (**All. h 23**) datata 27/07/2017;
  - Variante RU\_ Norme Tecniche di Attuazione – Allegato D (**All. h24**) datata 27/07/2017
  - Variante PS\_ Relazione di conformità al PIT (**All. h25**) datata 27/07/2017
  - Variante PS\_ Relazione di conformità al PTC datata (**All. h26**) 27/07/2017
  - Variante PS\_ Relazione illustrativa datata (**All. h27**) 27/07/2017
  - Variante PS\_ Norme Tecniche di Attuazione (**All. h28**) datata 27/07/2017



- Variante PS\_ Tavole P01 (**All. h29**), P02 (**All. h29**) , P04 (**All. h30**), P11 (**All. h31**) datata 27/07/2017
  - Variante PS\_ Dimensionamenti (così come adottati con del. C.C. 34/2016)
  - Variante PS\_ n. 4 tavole /QCA – QCB - QC.C–QC.D “quadro conoscitivo del territorio aperto “ in scala 1:5000 (così come adottate con del. C.C. 34/2016)
- 

**3. DI DARE ATTO:**

- che i suddetti elaborati modificati che si approvano sono stati modificati in ottemperanza alle risultanze della determinazioni del Consiglio Comunale;
- che non occorre adeguare gli elaborati del Regolamento Urbanistico alle risultanze delle determinazioni sull’osservazione n . 96 poiché già adeguati ;

**4. DI PRENDERE ATTO** del Rapporto predisposto ,in data 27/07/2017 ai sensi dell’art. 37 del Garante dell’Informazione e della partecipazione relativo all’attività svolta (**All. F**);

**5. DI PRENDERE ATTO** della Relazione di accertamento e certificazione redatta dal Responsabile del Procedimento in data 27/07/2017 ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 65/2014, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. E**);

**6. DI DISPORRE** che il Settore IV del Comune di Carmignano provveda al proseguimento dell’iter procedurale previsto dalla Legge Regionale 65/2014 per il presente atto;

**7. DI DARE DISPOSIZIONE** che il presente atto sia reso noto al pubblico con le modalità che il Garante della Comunicazione riterrà opportuno adottare.

---



# Comune di Carmignano

*Provincia di Prato*

## **DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE** **N. 44 del 31/07/2017**

OGGETTO:

**Variante al piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico – votazione Osservazioni – Conclusione del processo decisionale ai sensi dell'art. 27 L.R. 10/2010 - Approvazione ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale Toscana 65/2014.**

Letto, approvato e sottoscritto.

**FIRMATO**

**FIRMATO**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Belinda Guazzini

Claudio Scappini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



# Comune di Carmignano

*Provincia di Prato*

URBANISTICA, EDILIZIA

## PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **52/2017**

OGGETTO: Variante al piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico – Votazione Osservazioni – Conclusione del processo decisionale ai sensi dell'art. 27 L.R. 10/2010 - Approvazione ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale Toscana 65/2014.

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime *parere FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Li, 31.07.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Leonardo MASTROPIERI



# Comune di Carmignano

*Provincia di Prato*

URBANISTICA, EDILIZIA

## PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52/2017

OGGETTO: Variante al piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico – Votazione Osservazioni – Conclusione del processo decisionale ai sensi dell'art. 27 L.R. 10/2010 - Approvazione ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale Toscana 65/2014.

### *Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI*

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime *parere FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

Li, 31.07.2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Marco MONTAGNI

# COMUNE DI CARMIGNANO

P.zza G. Matteotti, 1 - 59015 Carmignano (PO) – Tel.055/875011 - Fax 055/8750301

---

## *Garante della comunicazione*

Carmignano,  
prot.

- Al Sindaco  
- Al Segretario Comunale  
Al Responsabile del Procedimento e  
- dirigente del Settore IV  
(Ing. Leonardo Mastropieri)  
-

**OGGETTO:** Rapporto ai sensi dell'art. 38, comma 2 della L.R. n. 65/2014, relativo all'approvazione della variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico.

La nomina di garante dell'informazione e della partecipazione è pervenuta al sottoscritto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 08 febbraio 2016, deliberazione che costituisce anche l'atto di avvio del procedimento alla variante in oggetto .

Poiché che questo Ente non è provvisto di un apposito Regolamento che disciplini l'attività del Garante, e che il procedimento di cui trattasi è stato avviato in data antecedente all'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 4/R del 14 febbraio 2017, la suddetta deliberazione n. 9 contiene il programma delle attività di informazione e di partecipazione.

Di seguito verranno quindi indicate tutte le attività svolte da questo ente sia nella fase precedente l'adozione che nella fase intercorrente l'adozione e l'approvazione .

### **- Attività svolte prima della data di adozione del regolamento urbanistico.**

I contributi per la formazione dello strumento di pianificazione in oggetto, sono stati raccolti direttamente, come concordato con questa Amministrazione Comunale, dall'Architetto incaricato Alessandro Bertini .

Infatti lo stesso Architetto ha incontrato i singoli cittadini per garantire così il processo di partecipazione previsto dal c.1 dell'art. 38 della L.R.65/2014.

Alcuni cittadini hanno comunque preferito inviare, a questa amministrazione Comunale, un contributo scritto e, ad oggi, sono pervenute n. 34 proposte/contributi delle quali n. 21 pervenute ancor prima dell'Avvio del Procedimento ma comunque, inviate tutte al progettista per il relativo esame.

La proposta di avvio del procedimento, nonché alla proposta di deliberazione di adozione della variante con i suoi allegati, sono state preventivamente pubblicate, ai sensi dell'art. 39 D.lgs 33/2013, sul sito Internet del Comune di Carmignano nel Canale Tematico Urbanistica ed Edilizia alla voce "variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico".

\* Per quanto Concerne il processo di Valutazione Ambientale Strategica è stato seguito il procedimento per la fase preliminare di cui all'art. 23 della L.R. 10/2010 e pertanto, il rapporto preliminare è stato inviato, in data 24/02/2016 prot. N. 3073, per le consultazioni previste al c. 2 dell'art. 23 della L.R. 10/2010, ai soggetti competenti in materia ambientale individuati nel rapporto preliminare.

Inoltre, lo stesso rapporto preliminare è stato inviato, dal proponente all'autorità competente che ha dato il proprio contributo istruttorio in data 01/02/2016.

In data 11/04/2016 E' stato presentato, dal tecnico incaricato, il Rapporto Ambientale.

**- Attività svolte dalla data di adozione del regolamento urbanistico alla data di approvazione della variante .**

In data 20 aprile 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34, è stata adottata, ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. n. 65/2014 la variante in oggetto con contestuale adozione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 8 della L.R.T. 10/2010 ;

Gli elaborati costituenti gli atti di pianificazione, rapporto ambientale e la sintesi non tecnica adottati con la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 20/aprile 2016 sono stati depositati presso la sede Comunale e pubblicati sul sito internet dell'Ente dando specifico avviso sul BURT (BURT n. 29 del 20/07/2016) ai fini della libera visione e della presentazione di eventuali osservazioni e contributi.

La fase delle Osservazioni è stata accompagnata da incontri tra i proprietari e i loro tecnici con i progettisti della variante nell'intento di fornire un aiuto alla lettura delle proposte della variante già adottata ed all'interpretazione del testo normativo.

Le osservazioni pervenute (n. 96), sono state valutate ed esaminate dai tecnici incaricati e, l'istruttoria tecnica delle stesse, è stata resa pubblica tramite l'inserimento all'albo pretorio del Comune del Comune di Carmignano già dal 14 luglio 2017, Successivamente, il Consiglio Comunale si è espresso sulle osservazioni nella seduta del 24 luglio 2017.

\* Inoltre, per quanto riguarda il processo di Valutazione Ambientale Strategica:

. dell'avvenuta pubblicazione, con avviso di avvio delle consultazioni ai sensi dell'art. 25 della LRT 10/2010, è stata data comunicazione in via telematica, con nota del 15/07/2016 prot. n. 11697, ai soggetti competenti in materia ambientale individuati dall'Autorità Competente e agli uffici degli Enti territoriali competenti il cui territorio risulti interessato dalle scelte del RU ;

. l'iter degli adempimenti amministrativi e la relativa tempistica seguita per la VAS del Regolamento Urbanistico sono stati coordinati con l'iter di adozione e approvazione del Regolamento Urbanistico , al fine di evitare duplicazioni, in linea con quanto disposto espressamente all'art. 14 comma 4 del D.lgs 152/2006, dall'art. 8 comma 6 della L.RT 10/2010 e che pertanto , in tale ottica, onde assicurare la certezza del procedimento e il rispetto delle vigenti disposizioni di legge, è stato uniformato il termine temporale per le consultazioni e le osservazioni per la VAS, fissato dall'art. 14, co 3, del D.lgs 152/2006 con quello di cui all'art. 19 comma 2 L.R.T. 65/2014

. in data 20/07/2017 l'autorità competente ha espresso il parere motivato.

Carmignano, li 27/07/2017

# COMUNE DI CARMIGNANO

P.zza G. Matteotti, 1 - 59015 Carmignano (PO) – Tel.055/875011 - Fax 055/8750301

SETTORE N. 4 – URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

## **RELAZIONE DI ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE (ART. 18 l.r.t. N. 65/2014)**

### **OGGETTO : VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO APPROVAZIONE**

#### *Introduzione*

Con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 40 del 03/06/2010 e n. 24 del 28/04/2015 sono stati approvati il Piano Strutturale ed il Regolamento Urbanistico del Comune di Carmignano ai sensi della Legge Regionale 1/2005.

Successivamente all'approvazione dei suddetti strumenti di pianificazione si sono rese necessarie alcune modifiche poiché si è delineato un quadro normativo di riferimento diverso dal precedente (vedi L.R. 65/2014 e DPGR 64R2013 entrato in vigore il 15 maggio 2015) ed in parte perché dalla data di approvazione del piano strutturale si sono delineate nuove e diverse problematiche socio/economiche che hanno indotto questa Amministrazione a rivedere le scelte di indirizzo approvate nell'anno 2010.

#### *Aspetti procedurali*

- Con convenzione stipulata in data 24 settembre 2014 rep. 2603 questa Amministrazione ha conferito l'incarico all'Arch. Alessandro Bertini di Prato per la redazione della variante contestuale al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico per i seguenti punti:
  - . modifica normativa al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico per l'introduzione della disciplina delle deruralizzazioni e nuove costruzioni di residenze rurali ai sensi degli artt. 73, 82 e 83 L.R. 65/2014;
  - . Revisione e modifica delle Schede Norma indicate dall'Amministrazione Comunale;
  - . Aggiornamento ai parametri Unificati approvati dalla Regione Toscana con il regolamento di Attuazione n. 64/R del 11/11/2013;
  - . Analisi e parere tecnico sulle osservazioni;
  - . Revisione, ove necessario, del quadro conoscitivo ed eventuali correzioni implementazioni e revisioni degli elaborati di progettazione urbanistica già approvati;
  
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 08/02/2016, e' stato dato avvio al procedimento per la formazione della variante di cui sopra ed è stato provveduto a nominare l'ing. Leonardo Mastropieri Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 18 della legge Regionale 65/2014 e l'Arch. Gianluca Niccoli il garante della Comunicazione e della partecipazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 e 38 della Legge Regionale 65/2014.
  
- con nota del 24 febbraio 2016 prot. 3073 la suddetta deliberazione CC n. 9/2016 è stata trasmessa :

- . ai sensi del c. 1 art. 17 della L.R. 65/2014 alla Regione Toscana, alla Provincia di Prato ed agli altri soggetti pubblici interessati;
  - . ai sensi del c. 2 art. 23 della L.R. 10/2010 all'autorità Competente ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale per l'esame del rapporto Preliminare;
  - . in data 01/02/2016, l'autorità competente si è espressa sul rapporto preliminare;
- comunque, a seguito del suddetto invio non sono pervenuti contributi né alla Valutazione Ambientale Strategica né al rapporto preliminare relativi alle modifiche del Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico
- in data 11/04/2016 con il n. 0005588 di P.G., l'Architetto incaricato Alessandro Bertini ha presentato i progetti urbanistici delle varianti al piano strutturale ed al regolamento urbanistico completi di Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica;
- in data 20 aprile 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34, è stata adottata, ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. n. 65/2014 la variante in oggetto al piano strutturale ed al Regolamento Urbanistico con contestuale adozione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 8 della L.R.T. 10/2010 ;
- a deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20 aprile 2016 completa di tutti gli atti adottati , è stata trasmessa e ricevuta , in conformità con quanto prescritto dall'art. 19 comma 1 della L.R.T. 65/2014 alla Regione Toscana ed alla Amministrazione Provinciale di Prato che hanno presentato le loro osservazioni registrate rispettivamente ai numeri 85 ed 83 de registro generale osservazioni;
- l'avviso di deposito in libera visione al pubblico dell'atto di adozione è stato pubblicato in data 20/07/2016 sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana N. 29 e ne è stata data comunicazione sul sito istituzionale del Comune;
- ai fini della conoscibilità e della partecipazione pubblica la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20/04/2016, completa di tutti gli atti adottati, sono stati depositati presso il Settore IV – Urbanistica ed edilizia pubblica e privata del Comune di Carmignano per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 20/07/2016;
- la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20/04/2016 completa di tutti gli atti adottati , negli stessi termini è stata pubblicata sul sito internet del Comune di Carmignano e resa disponibile, per intero, in libera visione per chiunque, presso il Settore IV – Urbanistica ed edilizia pubblica e privata del Comune di Carmignano;
- a seguito del deposito della Variante presso il Settore IV – Urbanistica ed edilizia pubblica sono pervenute ad oggi n. 96 osservazioni comprese le osservazioni inoltrate dagli uffici comunali nonché dagli altri enti territoriali;
- ai sensi dell'art. 19 comma 5 della L.R. 65/2015, sono state analizzate le singole osservazioni pervenute e controdedotte con espressa motivazione così come risulta anche dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 24/07/2017;
- nell'ambito della formazione ed elaborazione della Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico, sono stati svolti gli adempimenti previsti in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al D.lgs 152/2006 e L.R.T. 10/2010;



- con la stessa delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 20 aprile 2016 veniva adottato il il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L.R.T. 10/2010;
- sotto il profilo procedurale, l'iter degli adempimenti amministrativi e la relativa tempistica seguita per la VAS del Regolamento Urbanistico sono stati coordinati con l'iter di adozione e approvazione del Regolamento Urbanistico, al fine di evitare duplicazioni, in linea con quanto disposto espressamente all'art. 14 comma 4 del D.lgs 152/2006, dall'art. 8 comma 6 della L.R.T. 10/2010 e quindi, in tale ottica, onde assicurare la certezza del procedimento e il rispetto delle vigenti disposizioni di legge, l'Amministrazione Comunale ha inteso uniformare il termine temporale per le consultazioni e le osservazioni per la VAS, fissato dall'art. 14, co 3, del D.lgs 152/2006 con quello di cui all'art. 19 comma 2 L.R.T. 65/2014 facendo un unico avviso di pubblicazione;
- alcune delle osservazioni pervenute in ordine al regolamento Urbanistico sono state ritenute aventi contenuto anche di valenza ambientale e sono state puntualmente esaminate sia per quanto concerne il processo di Valutazione Ambientale Strategica sia per quanto concerne il processo del Regolamento Urbanistico;
- in data 20/07/2017, l'autorità competente ha emesso il parere motivato dando il proprio contributo tecnico ed istruttorio sulle osservazioni e sui contributi pervenuti;
- in data 27/07/2017, il garante dell'informazione e della partecipazione ha redatto il proprio rapporto ai sensi dell'art. 38 comma 2 L.R. 65/2014;
- Inoltre, per quanto riguarda le indagini geologico-tecniche ed il quadro conoscitivo relativo all'ambito delle previsioni si rileva che non occorre procedere agli aggiornamenti poiché trattasi di varianti che non comportano cambiamenti in termini di pericolosità e/o fattibilità e rispettano anche le seguenti condizioni:
  - . non incrementano, anche in aree esterne, il rischio connesso alle problematiche geologico-tecniche e/o idrologico-idrauliche;
  - . non aumentano il carico urbanistico, né la presenza di persone o beni.

### *Conformità*

A) il sottoscritto Responsabile del Settore IV del Comune di Carmignano e Responsabile del procedimento del Regolamento Urbanistico, visti gli elaborati presentati dai suddetti professionisti incaricati

### **CERTIFICA**

- Che per quanto riguarda la conformità delle modifiche apportate al Regolamento Urbanistico e la coerenza delle modifiche apportate al Piano Strutturale al :
  - . Il Piano di Indirizzo territoriale (PIT) approvato con del C.R.T. n. 72 del 24 luglio 2007 e successiva Implementazione del PIT per la disciplina paesaggistica approvata con del. CRT n. 37 del 27/03/2015;
  - . Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Prato (Il PTC) come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 04/02/2009;

si rimanda a quanto accertato dal tecnico incaricato nelle specifiche relazioni tecniche;

**B)** Inoltre, il sottoscritto del Settore IV del Comune di Carmignano e Responsabile del procedimento della Variante in oggetto adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20/04/2016 al Regolamento Urbanistico ed al Piano Strutturale:

### **CERTIFICA**

- che le modifiche da apportare al Regolamento Urbanistico (RU) sono conformi e coerenti con le previsioni e gli indirizzi del Piano Strutturale (PS);
- che modifiche da apportare al Piano Strutturale (PS) e al Regolamento Urbanistico (RU) rispettano delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia e pertanto:
  - . risultano in piena coerenza ed in conformità con le indagini geologiche, idrauliche, di microzonazione sismica presentate in data 25/07/2013 prot. N. 0010515 dal geologo incaricato Alberto Tomei;
  - . rispettano le disposizioni di cui al titolo I, capo I, con particolare riferimento alla tutela e riproduzione del patrimonio territoriale;
  - . rispettano i criteri per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato di cui all'articolo 4 della L.R. 65/2014;
  - . rispettano le disposizioni relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 84;
  - . rispettano le disposizioni di cui al titolo V della L.R. 65/2014 e del relativo regolamento di attuazione di cui all'art. 130 della citata legge regionale.

#### ***Elaborati costituenti la Valutazione Ambientale Strategica della variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico***

Rapporto ambientale  
Parere motivato  
Dichiarazione di sintesi

#### ***Elaborati costituenti la variante al PS***

Variante PS\_ Relazione di conformità al PIT  
Variante PS\_ Relazione di conformità al PTC  
Variante PS\_ Relazione illustrativa  
Variante PS\_ Norme Tecniche di Attuazione  
Variante PS\_ Tavole P01, P02, P04, P11,  
Variante PS\_ Dimensionamenti,  
Variante PS\_ n. 4 tavole /QCA – QCB - QC.C–QC.D “quadro conoscitivo del territorio aperto” in scala 1:5000

#### ***Elaborati costituenti la variante al RU***

Variante RU\_ Relazione di conformità al PTC PIT  
Variante RU\_ Relazione illustrativa  
Variante RU\_ Norme Tecniche di Attuazione – Allegato B  
Variante RU\_ Norme Tecniche di Attuazione – Allegato C  
Variante RU\_ Norme Tecniche di Attuazione – Schede Norma datata  
Variante RU\_ Tavole P01, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P10, P12, P13, P17, P18, P20, ;  
Variante RU\_ Beni soggetti a vincolo espropriativo;  
Variante RU\_ Territorio Aperto – Tavole A, B, C, D;  
Variante RU\_ Perimetrazione centri abitati datata ;  
Variante RU\_ Individuazione Zone Omogenee datata;  
Variante RU\_ Quadro conoscitivo del Territorio Aperto - Censimento edifici (n.3 fascicoli);  
Variante RU\_ Norme Tecniche di Attuazione;  
Variante RU\_ Norme Tecniche di Attuazione – Allegato D

Carmignano, lì 27/07/2017

Il Responsabile del Procedimento  
(Ing. Leonardo Mastropieri)



# COMUNE DI CARMIGNANO

P.zza G. Matteotti, 1 - 59015 Carmignano (PO) – Tel.055/875011 - Fax 055/8750301

SETTORE N. 4 – URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

## PARERE MOTIVATO VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO

Contributo tecnico e istruttorio dell’Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica  
(VAS) di piani e programmi di competenza comunale  
ai sensi dell’art. della L.R.T. n. 10/2010 e s.m.i.

**Proponente:** Settore n.4 – Urbanistica, Edilizia pubblica e privata

**Autorità procedente:** Consiglio Comunale

20 luglio 2017

**VISTI**

- il D.lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i., ed in particolare la Parte seconda relativa alle "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";
- la L.R.T. 10/2010 e s.m.i. recante "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";

**PREMESSO CHE**

La presente relazione costituisce il Parere motivato dell'Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi di competenza comunale<sup>1</sup>, al fine di concludere il procedimento di VAS relativo alla Variante al Piano Strutturale (PS) e al Regolamento Urbanistico (RU) del Comune di Carmignano, che erano stati approvati rispettivamente con D.C.C. n. 40 del 03/06/2010 e D.C.C. n. 24 del 28/04/2015.

**TENUTO CONTO**

- del contributo tecnico e istruttorio dell'Autorità competente per la VAS di piani e programmi di competenza comunale ai sensi della L.R.T. n. 10/2010 e s.m.i., in relazione all'avvio della fase preliminare del 1 febbraio 2016;

---

<sup>1</sup> Con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 08/06/2012 è stata individuata, quale Autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per i piani e programmi la cui approvazione sia di competenza comunale, la Commissione per il paesaggio integrata con un membro esperto in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 19/07/2012 è stato individuato, quale membro esperto in VAS per l'Autorità competente l'Ing. Simone Pagni.

- del contributo tecnico e istruttorio dell'Autorità competente per la VAS di piani e programmi di competenza comunale ai sensi della L.R.T. n. 10/2010 e s.m.i., in relazione alla conclusione della fase preliminare dell'11 aprile 2016.

#### ESAMINATI

- il Rapporto Ambientale;
- la Sintesi non Tecnica;
- le osservazioni pervenute dai soggetti riportate in allegato, che sono state considerate nello svolgimento dell'attività istruttorie finalizzata alla redazione del presente Parere per gli aspetti pertinenti alla valutazione ambientale.

#### RILEVATO CHE

- con riferimento al processo valutativo gli aspetti relativi alla VAS sono contenuti nel Rapporto Ambientale, costituente parte integrante e sostanziale della Variante e nella Sintesi non tecnica;
- il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e gli elaborati costituenti la Variante adottata, sono stati depositati presso la sede Comunale e pubblicati sul sito internet dell'ente, ai fini della libera visione e della presentazione di eventuali osservazioni e contributi entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURT n. 29 del 20/07/2016;
- dell'avvenuta pubblicazione con avviso di avvio delle consultazioni è stata data comunicazione in via telematica ai soggetti competenti in materia ambientale individuati da questa Autorità Competente e agli uffici degli Enti territoriali competenti il cui territorio risulti interessato dalle scelte della Variante;
- le consultazioni sono state effettuate contemporaneamente all'avviso per la presentazione delle osservazioni alla Variante, fermo restando il termine di sessanta giorni per la presentazione.

#### PRESO ATTO CHE

L'obiettivo primario della Variante che è stato dichiarato, è il miglioramento degli strumenti urbanistici vigenti perfezionando e/o integrando quelle parti che si sono rivelate potenzialmente inefficaci e tenendo conto delle specifiche indicazioni dell'Amministrazione Comunale. Dopo un periodo di applicazione del Regolamento Urbanistico, da una prima verifica degli effetti prodotti dalle previsioni, è infatti emersa la necessità di predisporre una Variante agli strumenti urbanistici vigenti, finalizzata ad una maggiore corrispondenza tra gli obiettivi della pianificazione e le azioni previste sia a livello normativo che di efficacia tecnico-economica agevolando di conseguenza la realizzazione delle previsioni.

In particolare, gli obiettivi generali della Variante al PS e RU sono riportati di seguito:

- a) - modifiche alla disciplina del territorio aperto onde consentire la realizzazione di edifici rurali ad uso abitativo e la modifica della destinazione d'uso agricola;
- b) - modifiche e/o integrazioni puntuali alle seguenti Schede Norma:
  - Scheda Norma n. 4 – ER 1 Espansione residenziale Via Lame (UTOE 1);
  - Scheda Norma n. 5 – RU 2 Riqualificazione urbana Via Peruzzi (UTOE 2);
  - Scheda Norma n. 6 – PT 1 Porta Turistica Comeana (UTOE 2);
  - Scheda Norma n. 7 – PU 8 Luogo Centrale Vannucci- Colle (UTOE 4);
  - Scheda Norma n. 8 – PU 9 Luogo Centrale Bacchereto (UTOE 4);
  - Scheda Norma n. 10 – RU 5 Riqualificazione urbana Via del Granaio (UTOE 5);
- c) - modifiche ad alcuni interventi di completamento negli insediamenti urbani;
- d) - adeguamenti dei parametri urbanistici ed edilizi;
- e) - correzione di errori negli elaborati grafici e nel testo normativo del Regolamento Urbanistico.

#### CONSIDERATO CHE

a seguito delle comunicazioni effettuate ai soggetti competenti in materia ambientale, dell'avvio delle consultazioni ai sensi della LRT 10/2010 e s.m.i., sono pervenuti tre contributi (Publiacqua, Provincia di Prato - Servizio Assetto e Gestione Territorio e Regione Toscana - Settore Pianificazione del Territorio e Settore Servizi pubblici locali, Energie, Inquinamenti) afferenti anche a questioni ambientali riportati in allegato al presente Parere.

In particolare, Publiacqua ha espresso parere favorevole, ricordando che il rilancio delle autorizzazioni per la realizzazione degli interventi debba essere subordinato al parere di competenza di Publiacqua in riferimento alle linee-guida per la regolamentazione dei rapporti tra il Servizio Idrico Integrato e gli interventi comportanti un maggiore carico urbanistico (Delibera 4/08 AATO n. 3 - Medio Valdarno - ora AIT).

La Provincia di Prato - Servizio Assetto e Gestione Territorio contesta la sottrazione al territorio aperto di un'area lungo la Via Carmignanese in località Montalbiolo come risulta dall'elaborato Stralcio della Variante Tav. P02, in quanto ritenuta non coerente con il PTC Provinciale e con le norme regionali per il territorio non urbanizzato.

Inoltre, in quanto ritenuta non coerente con il PTC Provinciale e con le norme regionali per il territorio non urbanizzato, viene contestata nell'area di trasformazione disciplinata dalla Scheda Norma n. 8 un'area che il vigente P.S. inserisce nel territorio aperto.

La Regione Toscana - Settore Pianificazione del Territorio, in relazione a:

- Scheda Norma n. 6 - Porta turistica Comeana, rileva che il consistente incremento della fabbricabilità anche attraverso l'introduzione della destinazione residenziale prima non prevista debba essere valutato nell'ambito del procedimento di VAS. Ritiene che la Scheda Norma venga integrata con prescrizioni finalizzate ad un corretto inserimento dell'intervento nel contesto.

- Scheda Norma n. 7 - Luogo Centrale Vannucci-Colle, ritiene opportuno il reinserimento di fabbricati produttivi all'interno dell'area di intervento della Scheda Norma onde conservare la finalità di riqualificazione urbana che supportava la realizzazione del Luogo Centrale inserendo il consumo di nuovo suolo nell'ottica dei principi della L.R. 65/2014.

Inoltre, in relazione alla conformità con il PIT regionale, richiede di:

- a) integrare la documentazione per l'Avvio del Procedimento relativa alla trasmissione degli atti di conformità al PIT ai sensi dell'Art. 21 della disciplina del PIT;
- b) verificare la coerenza degli interventi previsti dalla Variante con il PIT Regionale vigente e sue integrazioni nel "Rapporto Ambientale" e nella "Sintesi non Tecnica";
- c) approfondire i riferimenti ai contenuti del PIT per le aree di trasformazione interessate della Variante e per i nuovi interventi di completamento residenziale.



La Regione Toscana - Settore Servizi pubblici locali, Energie, Inquinamenti, richiede un adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle normative vigenti relative alla componenti atmosfera, energia, rumore, inquinamento elettromagnetico, rifiuti, risorse idriche;

*Componente atmosfera*

Il Comune di Carmignano è obbligato a redigere il Piano di Azione Comunale (PAC) per migliorare la qualità dell'aria.

*Componente energia*

- richiamare negli strumenti urbanistici gli obblighi derivanti dal Dlgs 192/2005 sull'efficienza energetica degli edifici;
- coerenza del R.U. con le disposizioni del Dlgs 28/2011 sul ricorso a fonti rinnovabili.

Individuazione degli edifici esclusi. Realizzabilità degli interventi;

- riferimento al PAER approvato il 10/02/2015.

*Componente rumore*

Adeguamento degli strumenti urbanistici con il Piano di classificazione acustica (entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'Art. 5 comma 5 b della L.R. 89/98).

*Inquinamento elettromagnetico*

Vengono richiamate le normative vigenti in materia di impianti di radiocomunicazione e della loro installazione i cui criteri localizzativi dovranno essere contenuti nel Programma Comunale degli impianti.

*Componente rifiuti*

- indicare negli strumenti di pianificazione le aree per la raccolta differenziati dei rifiuti e degli inerti;

- inserire nella cartografia e nelle N.T.A. del R.U. le aree inserite nei siti oggetto di bonifica.

*Componente risorsa idrica*

Vengono richiamati il DPGR 2/R/2007 e la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6/2005 con le disposizioni che gli strumenti urbanistici comunali devono contenere relativamente alla risorsa idrica.

**RITENUTO**

utile riportare di seguito l'esito delle controdeduzioni ai suddetti contributi che non sono ritenute tali da modificare le valutazioni della VAS e quindi il Rapporto ambientale e la sintesi non tecnica.

Publiacqua

L'osservazione richiama semplicemente un aspetto procedurale già applicato da tempo dagli uffici comunali.

Provincia di Prato - Servizio Assetto e Gestione Territorio

Premesso che: - la situazione contestata è già presente nel R.U. approvato (come risulta dalla Tav. P10); - la Variante rende conforme la Tav. P02 del P.S. al R.U.

Si osserva che l'area (di modesta dimensione) oggetto dell'Osservazione è inserita nel tessuto insediativo con destinazione V3 "orti e appezzamenti coltivati all'interno dei tessuti urbani". Di conseguenza, non essendo previsti interventi che comportino impegno di suolo non urbanizzato, l'area stessa risulta esclusa dalle disposizioni dell'Art. 25 della L.R. 65/20014.

La Variante inserisce l'area oggetto dell'Osservazione all'interno dell'area di trasformazione urbana disciplinata dalla Scheda Norma n. 8 con destinazione Vp. Si tratta di un'area di dimensione trascurabile (circa mq. 1.200) chiusa tra i continuum edilizio lungo Via Fontemorana, l'ex complesso produttivo oggetto dell'intervento di recupero e la nuova viabilità prevista dal R.U., quindi di fatto già appartenente al tessuto urbano. Nel R.U. approvato l'area è classificata V6: "aree agricole interstiziali" nelle quali non sono consentite nuove edificazioni ma che l'A.C. può attrezzare per l'uso pubblico temporaneo (Art. 28.6.1. delle N.T.A. del R.U.).

E' sembrato opportuno prevedere nella Variante un'area di Verde pubblico a cerniera tra l'abitato e le attrezzature del Luogo Centrale in un contesto urbano carente di zone verdi pubbliche. Anche su indicazione della Regione Toscana (Settore Pianificazione del Territorio) si ritiene che la previsione di destinazione pubblica (Vp) escluda, ai sensi dell'Art. 25 comma 2 d) della L.R. 65/2014 la necessità del parere favorevole della conferenza di copianificazione.

Regione Toscana - Settore Pianificazione del Territorio

Scheda Norma n. 6 - Porta turistica Comeana

- il dimensionamento complessivo: viene riportato a quello previsto dal P.S. pari al 70% della SUL esistente: La SUL assegnata dal R.U. (circa 50%) è stata ritenuta infatti non in grado di garantire condizioni di fattibilità economica;
- la quota di residenza (circa 35% della SUL totale, della quale la parte destinata a social housing verrà definita in convenzione), è stata inserita per ragioni di fattibilità economica ma anche di integrazione della Porta Turistica con l'abitato di Comeana;
- l'area è stata assoggettata a VAS. Dalla valutazione del carico antropico sono derivate specifiche prescrizioni e condizioni di fattibilità ambientale per le singole risorse riportate nella Scheda Norma;
- l'organizzazione planimetrica dell'intervento proposta dalla Scheda Norma, la distribuzione delle aree verdi e le diverse altezze attribuite ai fabbricati, nonché le prescrizioni e gli indirizzi progettuali, danno conto della attenzione al corretto inserimento nel contesto circostante.

#### Scheda Norma n. 7 - Luogo Centrale Vannucci-Colle

Pur premettendo che l'assetto dell'area destinata a Luogo Centrale Vannucci-Colle dalla Variante adottata era finalizzato ad agevolare, alla luce delle situazioni di contesto, la realizzazione dell'intervento nei tempi di efficacia del Regolamento Urbanistico, si accoglie la richiesta di reinserimento del fabbricato produttivo esistente nell'area di intervento avanzata dal Settore Pianificazione del Territorio della Regione Toscana onde rendere compatibili, attraverso un intervento complessivo di riqualificazione urbana il consumo di nuovo suolo con i principi della L.R. 65/2014. Vengono pertanto integralmente confermate le disposizioni della Scheda Norma n. 7 del vigente Regolamento Urbanistico. Gli elaborati relativi all'intervento verranno ripubblicati, adottati e approvati secondo le disposizioni dell'Art. 19 della L.R. 65/2014.

#### Integrazione PIT

a) in riferimento al primo punto dell'integrazione del contributo regionale:

- a seguito di un incontro avvenuto con la Regione Toscana, successivamente alla nota in oggetto, è stato verbalmente chiarito che la variante non riguarda direttamente né indirettamente (modifiche normative) aree d'interesse paesaggistico. Inoltre, poiché le modifiche da apportare non sono finalizzate all'adeguamento od alla conformazione al PIT con valenza di Piano Paesaggistico, è stato ritenuto di non dover integrare l'atto di avvio del procedimento e di non trasmetterlo ai sensi dell'art. 21 del PIT - PPR in quanto varianti escluse dalla competenza della Conferenza

SUL  
e

Paesaggistica. Successivamente, con l'accordo tra il Ministero e la Regione in data 16/12/2016 sono stati chiariti gli aspetti di competenza della suddetta Conferenza;

b) in risposta al secondo punto si precisa che nel "Rapporto Ambientale" (Valutazione Ambientale Strategica) relativo agli interventi previsti dalla Variante è stata verificata la coerenza (Capitolo 3) con il Piano Paesaggistico Regionale DCR 37/2015 in particolare per quanto riguarda la disciplina delle Invarianti II° e IV° e le disposizioni per il "Morfortipo mosaico collinare a oliveto e vigneto prevalente" nell'ambito del quale ricade il territorio rurale di Carmignano. A tali verifiche rimanda la "Sintesi non Tecnica" (Capitolo 2). Dalle suddette verifiche non emerge alcuna situazione di conflitto con gli indirizzi e le disposizioni del Piano Paesaggistico rispetto agli obiettivi di qualità e alla tutela dell'integrità morfologica degli insediamenti.

c) per quanto riguarda:

- la Scheda Norma n. 8 (Luogo Centrale di Bacchereto) si rimanda a quanto affermato in risposta agli stessi rilievi sollevati dalla Provincia di Prato;

- relativamente alla modifica prevista dalla Variante alla Scheda Norma n. 7 (Luogo Centrale Vannucci-Colle) si accoglie l'Osservazione del Settore Pianificazione del Territorio riconfermando per l'area in oggetto quanto previsto dal Regolamento Urbanistico vigente. Ciò comporta la ripubblicazione della Scheda Norma;

- i nuovi completamenti residenziali previsti dalla Variante in località Loretino (R3b.44) e Via del Granaio (R4.11 - R4.12 - R4.13) sono motivati da attenta valutazione dell'attuale effettivo stato dei luoghi e finalizzati ad agevolare sul piano tecnico ed economico la realizzazione degli interventi. Nessuno dei suddetti interventi interessa aree ricadenti nei "Beni Paesaggistici".

Regione Toscana - Settore Servizi pubblici locali, Energie, Inquinamenti

*Componente atmosfera*

Nelle Aree di trasformazione: prescrizioni specifiche dispongono già la riduzione delle emissioni inquinanti attraverso soluzioni tecnologiche per gli impianti di riscaldamento/condizionamento.

*Componente energia*

R.U. :

- N.T.A. Art. 19 – Coerente con Dlgs 28/2011. Fa riferimento al PAER (precedente) e alla L.R. 11/2011. Per l'efficienza energetica degli edifici, in osservanza del Dlgs 28/2011, viene prevista una integrazione dell'Art. 28.1 che richiama gli obblighi derivanti dalla normativa vigente.

P.S. :

- l'Art. 12.4 indica per l'efficienza energetica degli edifici e l'utilizzo di fonti rinnovabili;  
- nelle aree di trasformazione Schede Norma nn. 4 – 6 – 8 – 10 è previsto il ricorso a fonti rinnovabili per il 50% del fabbisogno energetico. La stessa prescrizione viene inserita nelle Schede Norma nn. 5 – 7.

*Componente rumore*

Variante

Per tutte le aree di trasformazione oggetto di Variante la Scheda Norma dispone: analisi previsionale e verifica di coerenza con il PCCA.

*Inquinamento elettromagnetico*

Non sono state rilevate criticità nelle aree oggetto della Variante. Le disposizioni degli Artt. 45.7, 45.8, 45.9 delle N.T.A. del R.U. sono coerenti con la normativa vigente;

*Componente rifiuti*

punto a):

- Il Piano di Ambito (ATO Toscana Centro) - DCR 94/2017 prevede per il Comune di Carmignano raccolta differenziata porta a porte con contenitori forniti dal Comune. E' prevista la realizzazione di un centro di raccolta/stazione ecologica sovracomunale per i comuni di Carmignano e Poggio a Caiano. (Area da definire);

- R.U. – N.T.A. Art. 45.4

L'individuazione di aree per la raccolta differenziata è demandata alla progettazione di interventi per la realizzazione di nuovi insediamenti o recupero/riqualificazione di insediamenti esistenti.

punto b)

- R.U. N.T.A.

- inserimento del seguente comma negli Artt. 25 (Disposizioni generali per gli interventi nel territorio aperto); 28 (Disposizioni generali per gli interventi negli insediamenti). "In tutte le aree inserite nell'anagrafe dei siti da bonificare della Regione ogni intervento di recupero e riconversione sarà subordinato all'approvazione da parte dell'Ente competente di un piano di

indagine attestante i livelli di contaminazione consentiti per la destinazione d'uso come disposto dalla L.R. 25/98 e s.m.i.”;

- Art. 45.5 dispone la valutazione della necessità di bonifica per gli interventi di recupero o riqualificazione di aree ex produttive nel rispetto di quanto disposto dal Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- Variante

Per gli interventi di trasformazione di aree ex produttive sono prescritte “verifiche preliminari dell'integrità ambientale volte ad accertare il grado di eventuale contaminazione di terreni e acquiferi riconducibili alle attività produttive preesistenti”.

*Componente risorsa idrica*

Nelle aree di trasformazione oggetto della Variante:

- dove la risorsa idrica presenta elementi di criticità la Scheda Norma prescrive che gli interventi debbano prevedere misure di riduzione dei consumi;

- dove la rete fognaria presenta elementi di criticità la Scheda Norma prescrive la ricerca di soluzioni depurative che garantiscano la tutela dei corpi ricettori in conformità con le disposizioni del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

R.U. N.T.A.

Art. 45.2 comma 1 - Disposizioni atte a verificare la compatibilità degli interventi con le disponibilità reperibili o attivabili nell'ATO di riferimento o con misure alternative.

Art. 45.2 comma 2 - Disposizioni per gli scarichi idrici in zone servite dalla pubblica fognatura.

#### PRESO ATTO

dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento in merito a tutte le osservazioni e contributi pervenuti in relazione alla Variante (a cui si rimanda per specifici approfondimenti), rilevando che in generale non sono pervenute osservazioni tali da modificare le valutazioni della VAS e quindi il Rapporto ambientale e la sintesi non tecnica che avevano già recepito le osservazioni preventive degli enti interessati trasmesse durante la fase preliminare del procedimento di VAS.

## RILEVATO CHE

dall'attività istruttoria effettuata prendendo in esame i contenuti del Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica secondo i contenuti previsti dall'Allegato 2 della L.R.T. n.10/2010 e s.m.i., ha evidenziato quanto di seguito riportato.

*Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con piani o programmi pertinenti*

Il Rapporto Ambientale ha individuato in modo chiaro il quadro degli obiettivi e degli interventi di riferimento della Variante.

La valutazione della relazione con gli altri pertinenti piani e programmi, generalmente denominata analisi di coerenza esterna, nel Rapporto Ambientale è stata svolta ponendo a confronto gli obiettivi della Variante con la disciplina del PTC provinciale, del PIT della Regione Toscana, e della Variante al PIT relativa al Parco agricolo della Piana. I risultati dell'analisi di coerenza non hanno riscontrato situazioni di conflitto o divergenza del Variante rispetto a tali piani. Nelle norme tecniche e nelle singole schede di trasformazione della Variante, sono stati inoltre riportati gli adeguamenti alla disciplina derivante da tali piani.

*Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma; caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità*

Il Rapporto Ambientale ha riportato in modo sintetico i principali elementi di contesto ambientale che erano contenuti nel quadro conoscitivo e nel Rapporto Ambientale relativo al RU comunale, con riferimento ai sistemi Acqua, Aria, Rifiuti, Energia e Suolo.

In particolare, l'analisi di contesto rileva la presenza di fattori di pressione significativi relativamente alla risorsa Acqua e Suolo.

In tutta la porzione di pianura sono in attività numerosi pozzi per l'approvvigionamento idrico, che estraggono l'acqua dalla falda profonda. La dotazione idrica pro capite risulta sotto la soglia indicata dalla normativa vigente e la copertura della rete acquedottistica appare deficitaria e incompleta. Il sistema fognario non è capillare e non copre l'intero territorio comunale, evidenziando deficit fognari e depurativi soprattutto nel territorio aperto e presso i principali agglomerati urbani dove numerosi sono gli scarichi dei tratti fognari che non conferiscono a depuratori consortili.

Per quanto concerne la risorsa Suolo si riscontra un degrado ambientale dovuto essenzialmente all'abbandono dei piccoli centri montani e delle tradizionali attività agricole che ha portato ad una progressiva perdita di eterogeneità ambientale e ha comportato una complessiva maggiore vulnerabilità agro-sistemica.

Inoltre, le aree in prossimità dei fenomeni antropici più rilevanti risentono maggiormente delle pressioni umane sulle risorse essenziali e pertanto necessitano di un'attenzione particolare ai processi di rinaturalizzazione e ripristino delle condizioni idonee al proprio mantenimento.

*Definizione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale*

Nel Rapporto Ambientale sono confermati gli obiettivi ambientali di riferimento già previsti dal Regolamento Urbanistico.

*Valutazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori*

La valutazione degli effetti ambientali degli interventi della Variante è stata adeguatamente costruita attraverso un processo di analisi e giudizio, quali-quantitativo, calibrato per ciascuna area



di trasformazione (UTOE e schede norma). In particolare, sono state costruite singole schede di analisi e valutazione per ciascuna tipologia di trasformazione (SCHEDA 1 - AREA ER 1 - UTOE 1 - Espansione residenziale Via Lame; SCHEDA 2 - AREA RU 2 - UTOE 2 - Riqualificazione urbana Via Petrarca; SCHEDA 3 - AREA PT 1 - UTOE 2 - Porta Turistica Comeana; SCHEDA 4 - AREA PU 8 - UTOE 4 - Luogo centrale Vannucci - Colle; SCHEDA 5 - AREA PU 9 - UTOE 4 - Luogo Centrale Bacchereto; SCHEDA 6 - AREA RU 5 - UTOE 5 - Riqualificazione Urbana Via del Granaio) e sono stati esaminati gli elementi di fragilità e criticità emersi dal quadro conoscitivo, per ciascuna componente ambientale presa in considerazione.

In particolare, mettendo in relazione gli aspetti di fragilità e criticità delle risorse con il carico derivante dalle nuove previsioni per ogni UTOE, sono rilevabili i seguenti giudizi di compatibilità:

- UTOE 1: Variante area ER 1

L'abitato di Seano costituisce il contesto maggiormente urbanizzato del territorio di Carmignano. Le maggiori criticità sono risultate a carico della matrice ambientale acque in particolar modo riferita al sistema infrastrutturale fognario e depurativo. La Variante non comporta modifiche dei parametri urbanistici (SUL - Sc) rispetto alle previsioni del Regolamento Urbanistico. Le prescrizioni alle trasformazioni risultano calibrate alle previsioni ed alle sensibilità ambientali citate, declinando norme e direttive in grado di rendere sostenibile la previsione urbanistica nell'UTOE considerata;

- UTOE 2: Variante aree RU 2, PT 1, area di completamento R3b.44

Non si riscontrano particolari criticità a carico dei sistemi ambientali fatta eccezione per le acque in particolare riferite al sistema infrastrutturale fognario che non afferisce ad un depuratore consortile ma sversa i reflui urbani entro il reticolo idrografico superficiale. Gli interventi previsti consistono in sostituzioni e recuperi del patrimonio edilizio esistente con riqualificazione delle aree interessate. Le prescrizioni alle trasformazioni risultano calibrate alle previsioni ed alle sensibilità ambientali citate, declinando norme e direttive in grado di rendere sostenibile la previsione urbanistica nell'UTOE considerata.

L'inserimento di una quota di residenza, corrispondente a circa n. 165 abitanti equivalenti, potrebbe avere un impatto significativo sul sistema delle risorse nell'UTOE 2, in particolare per

quanto riguarda il consumo idrico e la produzione di reflui incidenti su una infrastruttura fognaria insufficiente e una carenza di sistemi depurativi.

Le compensazioni previste in sede normativa mirano a mitigare tali effetti negativi.

- UTOE 4: Variante aree PU 8, PU 9, aree di completamento R4.9, R4.10

Non si riscontrano particolari criticità a carico dei sistemi ambientali fatta eccezione per le acque in particolare riferite al sistema infrastrutturale fognario che non afferisce ad un depuratore consortile ma sversa i reflui urbani entro il reticolo idrografico superficiale. Gli interventi previsti consistono prevalentemente in sostituzioni e recuperi del patrimonio edilizio esistente con riqualificazione delle aree interessate e ridotta quota di nuova edificazione. Le prescrizioni alle trasformazioni risultano calibrate alle previsioni ed alle sensibilità ambientali citate, declinando norme e direttive in grado di rendere sostenibile la previsione urbanistica nell'UTOE considerata.

- UTOE 5: Variante area RU 5, aree di completamento R4.11, R4.12, R4.13

Non si riscontrano particolari criticità a carico dei sistemi ambientali trattati ad eccezione per le acque in particolare riferite al sistema infrastrutturale fognario che non afferisce ad un depuratore consortile ma sversa i reflui urbani entro il reticolo idrografico superficiale. Gli interventi previsti consistono per lo più in sostituzioni e recuperi del patrimonio edilizio esistente. Le prescrizioni alle trasformazioni risultano calibrate alle previsioni ed alle sensibilità ambientali citate, declinando norme e direttive in grado di rendere sostenibile la previsione urbanistica nell'UTOE considerata.

E' stata inoltre elaborata una matrice di sintesi valutativa in cui è stato riportato un giudizio per ognuna delle componenti ambientali previste dall'Allegato 2 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i. La sintesi previsionale degli effetti risultante dal confronto tra stato e criticità della risorsa col tipo e l'entità di pressione indotta dalle trasformazioni previste, sembra determinare una gamma di situazioni che evidenziano il livello di attenzione da assumere per tutti gli interventi.

A tale proposito, sono state quindi individuate le prescrizioni di tipo ambientale relativamente ad ogni trasformazione che è stata quindi riconfermata con l'introduzione di specifiche condizioni alla trasformazione.

*Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma*

Oltre alle condizioni alla trasformazione specifiche di ogni intervento previsto dalla Variante, nel Rapporto Ambientale sono state riprese e, laddove opportuno, adeguate, le Norme Tecniche di Attuazione di cui al Titolo 10 - "Valutazione Ambientale Strategica: condizioni alla trasformazione" del Regolamento Urbanistico vigente, che dettano disposizioni riguardo:

- emissioni atmosferiche e acustiche;
- approvvigionamenti e scarichi idrici;
- fabbisogno energetico;
- rifiuti;
- qualità del suolo e sottosuolo;
- campi elettromagnetici;
- reti e impianti per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica;
- impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazioni.

*Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione*

Il Rapporto Ambientale non contiene specifiche indicazioni relativamente alle possibili alternative ed alle relative implicazioni ambientali della Variante.

*Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto*

Il sistema di indicatori di monitoraggio contenuto nel Rapporto Ambientale è stato articolato prevedendo l'implementazione di indicatori relativi a ciascuna trasformazione.

In termini generali, non sono state tuttavia definite nello specifico le modalità operative di implementazione dello stesso (periodicità e modalità di rilevazione e restituzione dei risultati, soggetto preposto alla rilevazione e restituzione, risorse necessarie).

...trasformazione specifica di ogni intervento previsto dalla Variante, nel modo più completo possibile gli eventuali impatti  
...del piano o del programma  
...trasformazione sono state riprese e, laddove opportuno, adeguate, le Norme Tecniche di  
Ambientale di cui al Titolo 10 - "Valutazione Ambientale Strategica: condizioni alla  
trasformazione" del Regolamento Urbanistico vigente, che dettano disposizioni riguardo:

- emissioni atmosferiche e scarichi idrici;
- approvvigionamenti e scarichi idrici;
- fabbisogno energetico;
- rifiuti;
- qualità del suolo e sottosuolo;
- campi elettromagnetici;
- reti e impianti per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica;
- campi elettromagnetici;
- impianti per telefonia mobile e/o telecomunicazioni.
- impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazioni.

*Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione*

Rapporto Ambientale non contiene indicazioni relativamente alle possibili alternative  
le relative implicazioni ambientali della Variante.

me delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi  
l'attuazione del piano o del programma proposto

indicatori di monitoraggio contenuto nel Rapporto Ambientale è stato articolato  
plementazione di indicatori relativi a ciascuna trasformazione.  
li, non sono state tuttavia definite nello specifico le modalità operative di  
ello stesso (periodicità e modalità di rilevazione e restituzione dei risultati,  
rilevazione e restituzione, risorse necessarie).

### TUTTO CIÒ PREMESSO

l'Autorità Competente in materia di VAS, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed ai sensi degli art. 24 e 26 della LRT 10/2010 e s.m.i.


### DECRETA

1. che la valutazione ambientale della Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico risponde nel complesso ai contenuti richiesti dall'Art. 24 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.
2. di esprimere, ai sensi dell'Art. 26 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., parere positivo circa la compatibilità ambientale della suddetta Variante a condizione:
  - a. che si ottemperi a tutte le indicazioni e/o prescrizioni contenute nel Rapporto Ambientale ed a quelle previste dalle Norme Tecniche di Attuazione che afferiscono, in particolare, alle prescrizioni e compensazioni ambientali relative alle trasformazioni previste con riferimento alle singole UTOE e schede norma;
  - b. che si tenga conto dei contributi aventi anche indicazioni ambientali, pervenuti da parte di Publiacqua, Provincia di Prato - Servizio Assetto e Gestione Territorio e Regione Toscana - Settore Pianificazione del Territorio e Settore Servizi pubblici locali, Energie, Inquinamenti (riportati in allegato al presente Parere), secondo quanto è stato controdedotto nelle premesse del presente Parere;
  - c. che venga data attuazione al piano di monitoraggio previsto nel Rapporto Ambientale, definendo le modalità, il soggetto preposto alla rilevazione e le risorse necessarie e che i relativi esiti siano resi disponibili alle autorità con competenze ambientali ed al pubblico;
3. di mettere a disposizione del pubblico il presente documento, unitamente alla versione definitiva della Variante e del Rapporto ambientale;
4. di dare mandato al competente Ufficio Comunale di rendere noto il presente Parere secondo le modalità di informazione previste dall'Art. 28 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i..


Il presente Parere è stato definito ed approvato nell'ambito della seduta dell'Autorità competente del 20.07.2017 presso il settore 4 del Comune.

Carmignano, 20.07.2017

Ing. Simone Pagni




Ing. Daneri Mario




Arch. Letizia Demuro


Geol. Maurizio Negri



Ing. Simone Pagni




Ing. Daneri, Mario



Arch. Letizia Demuro

Geol. Maurizio Negri





REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE  
URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE

Settore Pianificazione del Territorio

Data

AOO-GRT Prot.  
da citare nella risposta

Allegati

Risposta al foglio  
Numero

**Oggetto:** Comune di Carmignano (PO) – Variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico - Adozione ai sensi dell'art.19 della L.R. 65/2014 con DCC n. 34 del 20/04/2016 — Trasmissione contributo regionale ai sensi dell'art.53 della L.R. 65/2014

Al Responsabile del  
Settore IV Urbanistica-Edilizia Pubblica/Privata  
Ing. Leonardo Mastropieri  
Comune di CARMIGNANO  
SEDE

e p.c. Al Responsabile dell'Area Pianificazione  
Strategica Territoriale, SIT, Promozione  
Provincia di PRATO  
SEDE

Al Responsabile della  
Direzione Regionale Urbanistica e  
Politiche Abitative  
Ing. Aldo Ianiello  
SEDE

Ad integrazione del contributo regionale inviato in data 22.09.2016 in riferimento all'adozione delle varianti al P.S. e R.U. in oggetto, si trasmette il contributo istruttorio predisposto dal Settore Tutela, Valorizzazione e riqualificazione del paesaggio ai sensi dell'art.53 della L.R. 65/2014.

Si precisa che per eventuali informazioni e/o chiarimenti e per gli aspetti organizzativi può essere fatto riferimento a:

- Arch. Massimo Del Bono Responsabile di P.O. tel. 3831 [massimo.delbono@regione.toscana.it](mailto:massimo.delbono@regione.toscana.it)

Distinti saluti

Il Dirigente del  
Settore Pianificazione del territorio  
arch. Antonella Turci



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

Settore Tutela, riqualificazione e  
valorizzazione del paesaggio

**Oggetto: Comune di Carmignano (PO) – Adozione variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico - D.C.C. 34 del 20/04/2016.**

**Contributo istruttorio**

Alla c.a. Settore Pianificazione del Territorio  
SEDE

In relazione alla richiesta pervenuta con nota prot. 299466 del 21/07/2016 dal *Settore Pianificazione del Territorio*, si trasmette il seguente contributo tecnico di competenza.

Con D.C.R. n.37 del 27 marzo 2015 è stata approvata l'integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, pubblicata sul B.U.R.T. n.28 del 20/05/2015. Ai sensi del Capo VII, art.20 comma 1 "Conformazione e adeguamento al Piano degli atti di governo del territorio" della Disciplina di Piano, *"Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, gli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette, i piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale, da adottarsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano, si conformano alla disciplina statutaria del piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art.145 del Codice"*.

Fermo restando l'obbligo di conformazione al PIT di cui all'art. 12, comma 4 della L.R. 65/2014, in merito alla variante al P.S. e R.U. del comune di Carmignano, si rileva quanto segue:

- Ai sensi dell'art. 21 comma 1 della Disciplina del PIT "Procedura di conformazione o adeguamento degli atti di governo del territorio", *"gli enti competenti trasmettono alla Regione e agli organi ministeriali competenti l'atto di avvio del procedimento di conformazione degli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale o di adeguamento di quelli vigenti"*; di tale intendimento di conformazione o adeguamento deve esserne dato atto formalmente all'avvio del procedimento che può avvenire contestualmente agli adempimenti previsti dall'art. 17 della L.R. 65/2014 e dalla L.R. 10/2010 oppure ad integrazione di essi. Gli atti devono essere inviati al *Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali per la Toscana* e alla *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Firenze, Pistoia e Prato*. La trasmissione degli atti non risulta effettuata ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT, pertanto, si ritiene necessario, ai fini di coordinare il procedimento urbanistico con il nuovo dispositivo della conferenza paesaggistica, nelle more degli accordi in via di definizione con gli organi ministeriali competenti ai sensi dell'art. 31 della L.R. 65/14, di provvedere ad integrare l'atto in oggetto e di darne comunicazione a tutti i soggetti interessati.
- Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 20, le varianti agli strumenti vigenti alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico si devono adeguare, per le parti del territorio interessate, assicurando il rispetto delle prescrizioni e delle prescrizioni d'uso, e la coerenza con le direttive della disciplina statutaria, secondo quanto

oggetto: Comune di Carmignano (PO) - Adozione variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico - D.C.C. 34 del 20/04/2016  
n. allegati: 0  
ACCGR/13/1306/T.100 del 23/09/2015





Alla c.a.  
Settore Pianificazione del Territorio  
SEDE

In relazione alla richiesta pervenuta con nota prot. 299466 del 21/07/2016 dal Settore Pianificazione del Territorio, si trasmette il seguente contributo tecnico di competenza.

Con D.C.R. n.37 del 27 marzo 2015 è stata approvata l'integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, pubblicata sul B.U.R.T. n.28 del 20/05/2015. Ai sensi del Capo VII, art.20 comma 1 "Conformazione e adeguamento al Piano degli atti di governo del territorio" della Disciplina di Piano, "Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, gli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette, i piani e programmi di settore qualificabili come atti di pubblicazione del territorio ai sensi della normativa regionale, da adottarsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano, si conformano alla disciplina statutaria del piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art.145 del Codice".

Fermo restando l'obbligo di conformazione al PIT di cui all'art. 12, comma 4 della L.R. 65/2014, in merito alla variante al P.S. e R.U. del comune di Carmignano, si rileva quanto segue:  
• Ai sensi dell'art. 21 comma 1 della Disciplina del PIT "Procedura di conformazione o adeguamento degli atti di governo del territorio", "gli enti competenti trasmettono alla Regione e agli organi ministeriali competenti l'atto di avvio del procedimento di conformazione o adeguamento che può avvenire contestualmente agli adempimenti previsti dall'art. 17 della LR 65/2014 e dalla LR 10/2010 oppure ad integrazione di essi. Gli atti devono essere inviati al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per la Toscana e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Firenze, Pistoia e Prato. La trasmissione degli atti non risulta effettuata ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT, pertanto, si ritiene necessario, ai fini di coordinare il procedimento urbanistico con gli organi ministeriali competenti ai sensi dell'art. 20, le varianti agli strumenti vigenti alla data di pubblicazione dell'atto in oggetto e di darne comunicazione a tutti i soggetti interessati. Assicurando il rispetto delle prescrizioni e delle prescrizioni d'uso, e la coerenza con le direttive della disciplina statutaria, secondo quanto

previsto dall'articolo 21 "Procedura di conformazione o adeguamento degli atti di governo del territorio".

In merito ai contenuti degli atti allegati alla variante al P.S. e al R.U., si rileva che nel "Rapporto Ambientale" e nella "Sintesi non Tecnica" si fa riferimento al PIT 2007 per la parte relativa al Documento di Piano, e all'art. 38 "Misure di salvaguardia" del PIT adottato; occorre, pertanto, che la verifica di coerenza della variante al P.S. e al R.U. sia valutata rispetto al PIT con valenza di Piano Paesaggistico approvato con D.C.R. 37/2015.

- Ai fini della valutazione dell'adeguamento dei contenuti dell'atto rispetto al PIT all'interno della Conferenza Paesaggistica di cui all'art. 21, è richiesto di produrre ulteriori elaborati che esplichino le valutazioni di coerenza con il Piano Paesaggistico, con il perseguimento degli obiettivi, l'applicazione degli indirizzi per le politiche e le direttive e il rispetto delle prescrizioni e prescrizioni d'uso, sia delle NTA variante del PS e del RU, che delle aree di trasformazione di cui alle Schede Norma variate.
- In merito alle aree di trasformazioni di cui alle Schede Norma, si segnala la necessità di approfondimenti in riferimento ai contenuti del PIT; tutte le aree di trasformazione risultano esterne ai beni paesaggistici, pertanto le valutazioni di coerenza per l'adeguamento andranno effettuate rispetto agli obiettivi, agli indirizzi per le politiche e alle direttive del PIT. In particolare, per l'area PU 9 "Luogo centrale Bacchereto", la ripermetrazione include un'area attualmente con impianto di olivi che verrà destinata a verde pubblico e parcheggio, individuata nella IV Invariante Strutturale come "morfotipo dell'olivicoltura"; pertanto dovrà essere valutata l'opportunità di mantenere tale impianto, in coerenza con gli indirizzi per le azioni relativi al morfotipo. Anche la realizzazione della nuova viabilità da via Fontemorana andrà opportunamente valutata, limitando l'accessibilità dell'area alla sola Via Sasso Carlo, in considerazione sia della presenza dell'oliveto, sia per la morfologia del terreno.
- Nelle NTA modificate del R.U. risultano i seguenti nuovi inserimenti:
  - Utoe 2 - R3b.44 - località Lortino, funzione residenziale;
  - Utoe 4 - R4.9 e R4.10 - località Vannucci, funzione residenziale;
  - Utoe 5 - R4.11, R4.12 e R4.13 via del Granaio, funzione residenziale e CT.15 Fuccioli II, caposaldo turistico.

Per l'intervento R3b.44 - località Lortino, deve essere adeguatamente motivato sia l'ampliamento dell'area definita nel P.S. "appendici residenziali", sia la trasformazione dell'area individuata nel R.U. vigente come V4.3 (verde sportivo privato) in area di completamento.

Inoltre, per questi nuovi inserimenti, valgono le stesse considerazioni del punto precedente, oltre alla verifica se ricadono all'interno di beni paesaggistici.

Alla luce di quanto sopra espresso, ed ai fini di fornire un orientamento utile rispetto al quadro disciplinare richiamato dallo stesso art. 20, comma 1, si precisa che:

- gli obiettivi generali per ciascuna invariante strutturale, gli obiettivi di qualità di cui alla disciplina d'ambito, e gli obiettivi specifici dei morfotipi delle urbanizzazioni, costituiscono il riferimento generale per il perseguimento delle finalità di tutela e valorizzazione;

Via di Novoli, 26  
50127 - Firenze  
tel 055.438.3024

oggetto: Comune di Carmignano (PO) - Adozione variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico - D.C.C. 34 del 20/04/2016  
n allegati: 0  
A00GR1381306/T-100 del 23/09/2016



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica e Politiche

Settore Tutela, riqualificazione e  
valorizzazione del paesaggio

- gli indirizzi per le politiche sono contenuti nel capitolo 5 della Scheda d'Ambito "Firenze-Prato-Pistoia" e costituiscono riferimento per l'elaborazione delle politiche del settore affinché concorrano anch'esse al raggiungimento degli obiettivi del piano;
- le direttive, quali disposizioni che impegnano gli enti territoriali all'attuazione di quanto in esse previsto sono riconducibili a tre categorie:
  - quelle correlate agli obiettivi generali contenute nel Capo II, Capo V e Capo VI della Disciplina generale del Piano;
  - quelle correlate agli obiettivi di qualità, definite all'interno della Scheda d'Ambito (capitolo 6 Disciplina d'uso);
  - quelle contenute nella *Disciplina dei beni paesaggistici* di cui all'elaborato 8B e 3B - Sezione 4 per quanto concerne *gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico*;
- le prescrizioni d'uso, cui è fatto obbligo di attenersi puntualmente, costituiscono disposizioni sul regime giuridico dei beni paesaggistici, di cui all'articolo 134 del D.lgs 42/2004;
- le prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti di produzione di energia (biomasse ed eolico) contenute nell'Allegato 1a "Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" e Allegato 1b "Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio".

Il Settore resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento in merito.

Responsabile della P.O. Cecilia Berengo

tel. 055/4385307 e-mail [cecilia.berengo@regione.toscana.it](mailto:cecilia.berengo@regione.toscana.it)

Funzionario referente dell'istruttoria regionale Arch. Gabriella De Pasquale

tel. 055/4383903 e-mail [gabriella.depasquale@regione.toscana.it](mailto:gabriella.depasquale@regione.toscana.it)

Cordiali saluti.

Il Direttore e Responsabile del Settore  
Ing. Aldo Ianniello

Oggetto: L.R. n. 65 del 10.11.2014 – Comune di Carmignano – Avvio del procedimento per la formazione della Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico di cui alla DCC n. 9 del 08/02/2016 -Contributo tecnico

In riferimento all'avvio del procedimento trasmesso con nota del 02/03/2016 di prot. 70348, riguardante la Variante al Piano Strutturale ed Regolamento Urbanistico in oggetto, si prende atto con la presente che detto avvio ricade nelle disposizioni transitorie di cui all'art. 222 della L.R. 65/2014 con cui è prevista la possibilità di adottare e approvare varianti al PS e al RU nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge regionale di governo del territorio.

Si ritiene utile evidenziare, ai fini della successiva adozione dell'atto, che, ai sensi dell'art.17 c.3 della legge citata, gli atti di avvio del procedimento devono individuare le eventuali ipotesi di trasformazione al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato per le quali si intenda attivare il procedimento di cui all'art.25 (*Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al territorio urbanizzato - conferenza di copianificazione*).

Pertanto, si ritiene opportuno effettuare le verifiche necessarie all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 224 della LR 65/2014 in fase di elaborazione dei contenuti della variante.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 17 c. 3 lett. e) della LR 65/2014, il "programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio" deve essere già contenuto nell'atto di avvio del procedimento di variante, pertanto si rende necessario integrare gli atti in tal senso prima dell'adozione della variante.

Ricordando che, con D.C.R. n.37 del 27 marzo 2015 è stata approvata l'integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, pubblicata sul B.U.R.T. n.28 del 20/05/2015, si fa presente che, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della Disciplina di Piano, le varianti agli strumenti della pianificazione urbanistica adottati successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del PIT-PPR, adeguano i propri contenuti al PIT-PPR per le parti del territorio interessate, assicurando il rispetto delle prescrizioni e delle prescrizioni d'uso, e la coerenza con le direttive, secondo quanto previsto dall'art. 21.

Fermo restando l'obbligo di conformazione e/o adeguamento al PIT di cui all'art. 12, comma 4 della L.R. 65/2014, la relativa procedura è definita all'art. 21 comma 1 della Disciplina di Piano del PIT, secondo cui "gli enti competenti trasmettono alla Regione e agli organi ministeriali competenti l'atto di avvio del procedimento di adeguamento degli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale".

Al fine dell'avvio del procedimento di adeguamento al PIT\_PPR della variante in oggetto, che può avvenire contestualmente agli adempimenti previsti dall'art. 17 della LR 65/2014 e dalla LR 10/2010 (oppure ad integrazione di essi), ai sensi dell'art. 21 della disciplina di piano del PIT\_PPR, si rende necessario informare gli organi ministeriali competenti, ovvero trasmettere gli atti di avvio al *Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali per la Toscana*, alla *Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Firenze, Pistoia e Prato* e alla *Soprintendenza Archeologia*, dando atto del procedimento di adeguamento ai fini dell'attivazione della conferenza paesaggistica di cui all'art. 21 del PIT.

Il funzionario per il territorio

(Arch. Roberta Medde)

*Roberta Medde*

Il Responsabile P.O.

(Arch. Massimo Del Bono)

*Massimo Del Bono*

**Oggetto:** Comune di Carmignano (PO) – Variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico - Adozione ai sensi dell'art.19 della L.R. 65/2014 con DCC n. 34 del 20/04/2016 – Contributo regionale ai sensi dell'art. 53 della L.R. 65/2014

Con D.C.C. n. 34 del 20.04.2016 il Comune di Carmignano ha adottato contestualmente le Varianti a Piano Strutturale e regolamento Urbanistico di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 19 L.R. 65/2014.

Nello specifico le Varianti in oggetto prevedono modifiche ed integrazioni alle schede norma n.4, 5, 6, 7, 8 e 10 relative alle Aree di trasformazione, che comportano una rimodulazione del dimensionamento, sia di quello complessivo relativo alle UTOE, che di quello previsto dalle singole schede, modifiche ad alcune Aree di completamento, finalizzate ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti, nonché modifiche alla disciplina del Territorio Aperto del P.S. e R.U. riguardanti la possibilità di prevedere, all'interno dei PMAA, la nuova edificazione di residenze rurali e quella di consentire il cambio di destinazione d'uso dall'agricolo verso altre destinazioni, previsioni attualmente escluse dal P.S. vigente.

Il presente contributo, nel quale sono evidenziati alcuni elementi da approfondire nel rispetto degli atti della programmazione e pianificazione territoriale regionale, viene formulato, ai sensi dell'art.53 della L.R. 65/2014, nello spirito di collaborazione e nel rapporto di reciproca sinergia, ai fini del miglioramento della qualità tecnica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Si elencano di seguito i principali atti della pianificazione e programmazione regionale di riferimento per le verifiche di coerenza e compatibilità della variante in oggetto:

- Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio";
- PIT con valenza di piano paesaggistico, approvato con D.C.R. n.37 del 27.03.2015 con particolare riferimento agli Obiettivi, Indirizzi per le politiche e Disciplina d'uso e prescrizioni di cui alla Scheda dell'Ambito di Paesaggio n.6 "Firenze-Prato-Pistoia";

Il relazione alle modifica al tavola di P.S. - Tav. P.10 (S. Cristina la Serra) che ha incluso all'interno del perimetro delle aree denominate "appendici residenziali" una porzione attualmente ineditata a destinazione agricola, rilevando che l'area, con la variante al R.U., viene destinata a zona V3, ovvero area costituita da orti o appezzamenti coltivati all'interno dei tessuti urbani in cui è consentita la realizzazione di ricoveri per attrezzi e/o serre stagionali, si ritiene opportuno motivare in relazione l'inclusione di tale aree in un ambito edificato, escludendone un possibile utilizzo edificatorio.

Con riferimento alle modifiche apportate dalla Variante alla Scheda norma del R.U. n.06 (PT 1 Porta turistica Comeana) si rileva che il dimensionamento complessivo previsto nell'area di recupero risulta consistentemente aumentato (da 5.770 mq. a 16.100 mq. di Sul), anche attraverso l'introduzione della nuova destinazione residenziale, prima non prevista. Si ritiene opportuno che l'introduzione della nuova destinazione residenziale nell'area, precedentemente esclusivamente a carattere turistico-ricettivo, ed il conseguente aumento del dimensionamento siano da valutare nell'ambito del procedimento di VAS in funzione dell'aumentato carico antropico. Si ritiene altresì opportuno integrare la scheda norma con prescrizioni finalizzate ad un corretto

inserimento dell'intervento nel contesto che preveda altezze dei fabbricati differenziate a seconda dei punti di vista dalle aree collinari limitrofe.

Per quanto riguarda, invece, la scheda norma R.U. n.07 (Luogo Centrale Vannucci/Colle) si riscontra che le modifiche alla scheda hanno comportato l'eliminazione dall'area di intervento del fabbricato produttivo esistente precedentemente oggetto di un intervento di recupero/riqualificazione, con la conseguenza che gli interventi edilizi, nella disciplina della scheda norma, sono passati da "sostituzione edilizia" a nuova edificazione, in area di margine inedificata, seppure interna al territorio urbanizzato.

Pur concordando sulla necessità di modificare la impropria descrizione nella scheda norma vigente di "sostituzione edilizia" per interventi che, complessivamente, appaiono rientrare nella categoria della "ristrutturazione urbanistica", si ritiene che con l'esclusione dall'area di intervento dei fabbricati esistenti venga a mancare la finalità dell'intervento, ovvero la costituzione di una nuova centralità non solo attraverso la nuova edificazione, ma anche attraverso il recupero del pee. Solo in quest'ottica gli interventi di nuova edificazione, che comportano comunque consumo di nuovo suolo, risulterebbero funzionali ad una operazione di complessiva riqualificazione urbana, in coerenza con i principi della LR 65/2014. Si ritiene pertanto opportuno mantenere i fabbricati esistenti all'interno dell'area di trasformazione PU8, prevedendo eventualmente interventi articolati in stralci funzionali, al fine di mantenere l'unitarietà tra gli interventi di nuova edificazione e di recupero/sostituzione del patrimonio edilizio esistente.

Per quanto riguarda, infine, le verifiche e valutazioni di carattere paesaggistico in riferimento al PTT-PPR approvato con D.C.R. n.37 del 27.03.2015 si rimanda allo specifico contributo da parte del Settore Tutela Valorizzazione e Riqualificazione del paesaggio che sarà trasmesso non appena predisposto nel quadro della collaborazione tecnica prevista dall'art. 53 della L.R. 65/2014.

Il Responsabile della P.O.  
Arch. Massimo Del Bono



... n.  
... citare nella risposta

Data

Allegati /

Risposta al foglio del

Numero

**Oggetto:** Comune di Carmignano (PO) – Variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico – Adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 65 del 10/11/2014 – delibera di C.C. n. 34 del 20/04/2016- Richiesta contributi tecnici.

Alla Direzione Regionale  
Urbanistica e politica abitativa

Settore Pianificazione del territorio

In riferimento alla variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico adottata dal Comune di Carmignano (PO), con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 20/04/2016, si comunica quanto segue:

**Norme tecniche di attuazione Regolamento Urbanistico**

- art. 25.2 punti da 6 a 6.4:

la norma è riferita alla l.r. 1/2005 anziché alla l.r. 65/2014;

- art. 25.7.1:

si segnala che ai sensi dell'art. 73 comma 2 lettera a) della l.r. 65/2014 la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo è riservata ai soli imprenditori agricoli a titolo professionale.

In generale si segnala l'approvazione del regolamento di attuazione dell'art. 84 della l.r. 65/2014 con DPGR 63/R del 25/8/2016 che ha abrogato il precedente regolamento 5/R/2007 (BURT n. 38 sezione I del 31/8/2016).

Distinti saluti.

Il dirigente Responsabile del Settore  
Dr. Antonino Mario Melara



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

Direzione "Ambiente ed Energia"  
Settore "Servizi Pubblici Locali, Energia e  
Inquinamenti"

Prot. n.  
Da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 21/07/2016

Numero AOOGR/299466/N.060.020

Oggetto: Comune di Carmignano (PO) – Variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico –  
Adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 con DCC n. 34 del 20/04/2016 – Richiesta contributi  
**Contributo di settore**

Al Responsabile del Settore  
Pianificazione del territorio  
Arch. Antonella Turci

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della L.R. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

#### COMPONENTE ATMOSFERA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

[www.regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it)  
[www.rete.toscana.it](http://www.rete.toscana.it)

Via di Novoli, 26  
50127 Firenze  
Tel. +390554383852 fax +390554383389  
[renatalaura.caselli@regione.toscana.it](mailto:renatalaura.caselli@regione.toscana.it)  
[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

oggetto: Comune di Carmignano (PO) – Variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico – Adozione ai sensi dell'art

n allegati: 0

AOOGR/347998/N.060.020 del 01/09/2016

riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono;

Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini-Terme, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaione, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Si ricorda che il Piano Ambientale e Energetico Regionale (PAER), per esigenze di tutela della risorsa aria, individua aree non idonee e criteri di installazione per impianti termici che utilizzano biomasse.

## COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio permanenti, si deve inevitabilmente rapportare a un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione. Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

- 1. costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili in grandi centrali lontane dalle aree residenziali+ necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO2);*
- 2. quindi necessità di abbattere i consumi e di moltiplicare, anche nel tessuto urbano, la produzione di energia da fonti rinnovabili.*

Dopo la strategia UE al 2020 (Consiglio Europeo 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 ha individuato la Strategia UE 2030:

- al 2030 riduzione almeno del 40% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);
- al 2030 almeno il 27% dei consumi energetici da rinnovabili;
- al 2030 (obiettivo indicativo) almeno il 27% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali.

Mentre la Commissione Europea nella Energy Roadmap 2050 (Communication from the Commission COM/2011/0885) mira a un calo del 85% delle emissioni di CO2 del settore energetico.

Ad oggi sono stati formalizzati anche obiettivi di dettaglio nelle direttive 2009/28/CE sulle rinnovabili, 2009/29/CE sulle emissioni in atmosfera, 2010/31/CE sulla prestazione energetica



edilizia, 2012/27/UE sull'efficienza energetica, ed in particolare i seguenti:

- per l'efficienza energetica degli edifici (L. 90/2013): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e riqualificazione edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili (DM 15/03/2012 "Burden sharing"): quota obbligatoria di consumo da rinnovabili al 2020 per l'Italia 17%, Toscana 16,5% di sole rinnovabili termiche ed elettriche). Il mancato raggiungimento di tale quota minima comporta sanzioni per l'ente territoriale.

Ma se lo strumento in analisi ha incidenza oltre il 2020, come di norma succede negli atti di Governo del Territorio, il medesimo dovrà tarare le proprie politiche non sul minimo al 2020 bensì sugli obiettivi UE al 2030 e al 2050. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'introduzione al Piano Ambientale ed Energetico Regionale 2015.

Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia a emissioni fortemente ridotte.

### **Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.**

Per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) Meccanismi per l'edilizia sostenibile
- b) Meccanismi per la realizzazione delle altre infrastrutture energetiche

Si dettaglia quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

#### ***a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.***

La Direttiva 2010/31/UE è il punto di riferimento attuale sulla qualità energetica in edilizia. La Direttiva dà due criteri diretti, di cui i Comuni devono tenere conto: entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà congruamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

In applicazione della Direttiva con la Legge 90/2013 è stato aggiornato il Dlgs 192/2005 e varato il DM 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici"

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del Dlgs 192/2005).

Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti: va però considerato che la recente normativa nazionale, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, assai stringente.

All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari. O alla possibilità di intervenire con forti coibentazioni ed installazione di tetti ventilati o c.d. freddi.

Si pensi alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi il DM 26/06/2015).

**a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili riscritte dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti.**

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del dlgs 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per il dlgs 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del dlgs (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL > 1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

L'art. 11 e l'allegato 3 di tale DLgs sono ad oggi il cardine di una disciplina complessiva sul tema: eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del dlgs 28/2011. Se non adeguati sono già decaduti da tempo.

Si nota che non basta più documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al dlgs 28/2011).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del Dlgs 28/2011, evitando prescrizioni diverse nella stessa materia.

Gli obblighi si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del dlgs 28/2011). Lo strumento urbanistico ha però il fondamentale compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del Dlgs 28/11 (art. 11 del dlgs 28/2011).

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal dlgs 28/11: in particolare si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili < 1000mq.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici, e il sovraccarico "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

**b1) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili. Incentivi statali su Fotovoltaico e altre fonti rinnovabili.**

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere ai privati di usufruire degli incentivi che la pubblica amministrazione dà a chi produce energia da rinnovabili.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana ci sono esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

**b2) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.**

Il dlgs 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare che l'impianto di produzione di calore deve essere localizzato non troppo distante dall'area fornita.

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

**b3) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.**

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (dlgs 387/2003 art. 12 comma 7).
- Sono state pubblicate, in GU 18 settembre 2010, n. 219 le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Dal 2 gennaio 2011 si applicano anche in Toscana pur in presenza di normativa regionale difforme. Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'inidoneità di un'area a determinati impianti.
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla lr 11/2011, modificata dalla lr 56/2011 e completata dalla Delib. C.R. 26/10/2011 n. 68.
- Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con Deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiederà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrue modalità di inserimento, stabilire specifiche qualitative su zone determinate, che anche gli impianti a fonte rinnovabile dovranno rispettare. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone in cui dovrebbero concentrarsi per le caratteristiche dell'area, determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla LR 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PIT- piano paesaggistico.

## COMPONENTE RUMORE

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli 17, 19 o 25 della L.R. n.65/2014, si fa presente

che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”.

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011. Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente indirizzo: <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>.

## **COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI**

### Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, “non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.” (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa “distanza di prima approssimazione” la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli

...dotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

### Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”, prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare.

La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b)

Il comma 2 dell'art 17 prevede che “fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma.”. In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

### Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom” prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria.

Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici.

In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che “le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata-probabilità di alte concentrazioni di attività di radon”.

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno.

In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo,

tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opposto scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

## COMPONENTE RIFIUTI

Con riferimento alla componente rifiuti si fa presente che:

- con Delibera del Consiglio Regionale n. 94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano Regionale sui rifiuti, al quale si rimanda per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici;
- per quanto attiene alla pianificazione di settore il Comune di Carmignano ricade all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati ATO Toscana Centro;
- Le provincie di Firenze, Prato e Pistoia con deliberazione dei rispettivi consigli provinciali n. 148, 70 e 281 del 17.12.2012 hanno approvato il piano interprovinciale di gestione dei rifiuti relativo a Rifiuti Urbani, Rifiuti Speciali anche pericolosi, ai rifiuti urbani biodegradabili, ai rifiuti da imballaggio e ai rifiuti contenenti PCB (avviso di approvazione con Delibera GRT n. 486 del 25.06.2016).

Si ricorda che:

- gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili con le previsioni del suddetto Piano interprovinciale;
- come previsto dall'art. 4 comma 8 della L.R. 25/98 nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti.

Si ricorda altresì che:

- nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del D.lgs n. 152/2006 e dall'art. 13 della L.R. 25/98;
- la Regione Toscana, come previsto dall'art. 5Bis della LR 25/98, ha istituito una banca dati dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del D.lgs n. 152/2006 (SISBON);
- dalla consultazione del sistema SISBON con riferimento al territorio comunale di Carmignano risultano segnalate alcune aree, di seguito riassunte (si rimanda alla consultazione dei dati integrali sul SISBON):

Denominazione	Motivo inserimento	Attivo/chiuso
Distributore TAMOIL PV n. 8095 Via Baccheretana-Loc. Seano	DM 471/99 Art.7	CHIUSO
Sversamento olio dielettrico trasformatore ENEL Distribuzione - Loc. Verghereto	DM 471/99 Art.7	CHIUSO
Sversamento olio dielettrico trasformatore ENEL Distribuzione - Loc. Tenuta di Capezzano	DLgs 152/06 Art.242	CHIUSO
Area COOP Le Case di Seano Via Gramsci	DLgs 152/06 Art.242	ATTIVO
Ex Discarica Gonfolina Area della Gonfolina	DLgs 152/06 Art.242	ATTIVO

Denominazione	Motivo inserimento	Attivo/chiuso
Villa Vittoria Fattoria Il Vivaio (Area a vigneto Mappa 48 Particella 51) Via Stazione	DLgs 152/06 Art.242	ATTIVO
Distributore TAMOIL Piazza Buricchi Piazza Buricchi	DLgs 152/06 Art.242	CHIUSO
Autocarrozzeria F.lli Maggini Via Statale 66, 197 - 59015 Loc. Seano	DLgs 152/06 Art.242	CHIUSO
ENEL DISTRIBUZIONE SPA via Viticciana, 1	DLgs 152/06 Art.242	CHIUSO

La L.R. 25/98 e s.m.i prevede inoltre che :

- l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989 ( art. 9 comma 4). I proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso (art. 9 comma 6);
- le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ( art. 6);
- nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (art. 4 comma 7).

## COMPONENTE RISORSE IDRICHE

Visti gli elaborati presentati, per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche, si fa presente che il Comune di Carmignano ha aree a rischio ZVN da analisi pressioni e impatti (zone vulnerabili nitrati, cfr. e visionare il Regolamento 76/R/2012 in particolare art 36 quater e septies) e limitate zone con crisi idropotabile attesa (visionare il D.P.G.R n. 142 del 09/07/2012).

Premesso quanto sopra si evidenzia quanto dichiarato nella valutazione ambientale strategica a Firma del Dott. Arch. Alessandro Bertini, ovvero nel Comune di Carmignano "la dotazione idrica pro capite risulta sotto la soglia indicata dalla normativa vigente e la copertura della rete acquedottistica appare deficitaria e incompleta".

Di seguito il contributo tecnico.

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;

- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:

I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del

territorio a:

- richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere dell'Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;
- individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;
- prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali;
- imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;
- prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;
- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori;
- progettare e realizzare le opere di fondazione, e in generale qualsiasi opera interferente con il sottosuolo, in modo tale da non permettere infiltrazioni in falda;
- evitare situazioni, anche temporanee, di carenza idrica indotta dai lavori eventualmente predisponendo approvvigionamenti idrici alternativi.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

Renata Laura Caselli





Prot. n.  
Da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio dell'11/03/2016

Numero AOOGR/89836/N.060.020

Oggetto: L.R. 65/2014 Comune di Carmignano Avvio del procedimento per la formazione della variante al Piano strutturale e al Regolamento urbanistico di cui alla dcc n. 9 del 08/02/2016 - Trasmissione contributi tecnici.

Al Responsabile del Settore  
Pianificazione del territorio  
Arch. Antonella Turci

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della L.R. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

### COMPONENTE ATMOSFERA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:

Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini-Terme, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaiore, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Si ricorda che il Piano Ambientale e Energetico Regionale (PAER), per esigenze di tutela della risorsa aria, individua aree non idonee e criteri di installazione per impianti termici che utilizzano biomasse.

## COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio di lunga durata, si ritrova i problemi di un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione.

Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

- *progressiva diminuzione di consumo di energia prodotta da fonti fossili + necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO<sub>2</sub>)*
- *abbattimento consumi e incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili.*

Gli obiettivi formalizzati sono la strategia UE al 2020 approvato nella seduta del Consiglio Europeo del 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% incremento produzione da fonti rinnovabili. Tale strategia fu declinata poi nelle direttive 2009/28/EC sulle rinnovabili, 2009/29/EC sulle emissioni in atmosfera ed, infine, 2012/27/UE sull'efficienza energetica

Sono stati formalizzati anche i seguenti obiettivi di dettaglio; tali obiettivi si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su tutti i fronti, in particolare nel campo tecnologico:

- per l'efficienza energetica degli edifici (Direttiva 2010/31/CE): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e riqualificazione edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE): quota obbligatoria di consumo da rinnovabili al 2020 (Italia 17%, Toscana 16,5% di sole rinnovabili termiche ed elettriche). Il mancato raggiungimento degli obiettivi è sanzioni.

Se lo strumento in analisi ha incidenza oltre il 2020, come usualmente succede negli atti di Governo del Territorio, il medesimo dovrà tarare le proprie politiche su obiettivi di maggior respiro e non sul minimo al 2020. A tale proposito si rimanda a quanto riportato nell'introduzione al Piano Ambientale ed Energetico Regionale 2015, nonché alla strategia dell'Unione al 2030 (European Council 24/10/2014. Conclusions on 2030 Climate and Energy Policy Framework) e al 2050 (Communication from the Commission COM/2011/0885 Energy Roadmap 2050).

### **Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.**

per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) Meccanismi per l'edilizia sostenibile
- b) Meccanismi per la realizzazione delle altre infrastrutture energetiche

Si dettaglia quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

#### a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

La Direttiva 2010/31/UE è il punto di riferimento attuale sulla qualità energetica in edilizia. La Direttiva dà due criteri diretti, di cui i Comuni devono tenere conto: entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà congruamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

La Direttiva è stata già recepita a livello legislativo tramite una importante modifica, apportata con la Legge 90/2013, del Dlgs 192/2005. L'art. 4 comma 1 del Dlgs 192/2005, prevede l'emanazione di un decreto che stabilisca i nuovi requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica degli edifici; fino alla entrata in vigore di tale decreto continua ad applicarsi il DPR 59/2009.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione della legge, oggi del Dlgs 192/2005).

Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti: va però considerato che la recente normativa nazionale, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, assai stringente.

All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari.

Si pensi alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli sul rispetto della parte prescrittiva dei succitati standard di qualità.

#### a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili riscritte dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti.

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del dlgs 28/2011, il diniego del

rilascio del titolo edilizio.

Per il dlgs 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del dlgs (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di  $SUL > 1000mq$  soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

*L'art. 11 e l'allegato 3 di tale DLgs sono ad oggi il cardine di una disciplina complessiva sul tema: eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del dlgs 28/2011. Se non adeguati sono già decaduti da tempo.*

Si nota che non basta più documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al dlgs 28/2011).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del Dlgs 28/2011, evitando prescrizioni diverse sullo stesso oggetto.

Gli obblighi si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del dlgs 28/2011). Lo strumento urbanistico ha però il fondamentale compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del Dlgs 28/11 (art. 11 del dlgs 28/2011).

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal dlgs 28/11: in particolare si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili  $< 1000mq$ .

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, superfici adeguate, e il sopraccitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

b1) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili. Incentivi statali su Fotovoltaico e altre fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere ai privati di usufruire degli incentivi che la pubblica amministrazione dà a chi produce energia da rinnovabili.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana ci sono esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b2) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Le disposizioni dell'Unione europea sulla riduzione del consumo delle fonti fossili, considerano il collegamento alle reti di teleriscaldamento uno strumento valido per l'ottenimento di tale obiettivo.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare che l'impianto di produzione di calore deve essere localizzato non troppo distante dall'area fornita.

politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

b3) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (dlgs 387/2003 art. 12 comma 7). Tale principio è stato svolto dalla LR.11/2011 in senso restrittivo in considerazione del particolare legame fra agricoltura e territorio in Toscana .
- Sono state pubblicate, in GU 18 settembre 2010, n. 219 le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Dal 2 gennaio 2011 si applicano anche in Toscana pur in presenza di normativa regionale difforme. Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla lr 11/2011, modificata dalla lr 56/2011 e completata dalla Delib. C.R. 26/10/2011 n. 68.
- Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con Deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrue modalità di inserimento, stabilire specifiche qualitative che anche gli impianti a fonte rinnovabile dovranno rispettare. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone in cui dovrebbero concentrarsi per le caratteristiche dell'area, determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla legge regionale in materia di aree non idonee, e da quanto dettato dal PAER sempre sul tema. A titolo di esempio si ricorda che la LR.11/2011 ha vietato grandi installazioni di fotovoltaico in area agricola e ha stabilito che gli impianti fotovoltaici a terra superiori a 20 Kw, dovranno rispettare le distanze minime dettate dall'art. 6 della LR.11/2011 come modificata dalla LR.56/2011.

## **COMPONENTE RUMORE**

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli **17, 19 o 25** della L.R. n.65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”.

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011. Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente indirizzo: <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>.

## **COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI**

### Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, “non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.” (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa “distanza di prima approssimazione” la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di

alità dei 3 microtesla.

unque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

#### Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”, prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare.

La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b)

Il comma 2 dell'art 17 prevede che “fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma.”. In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

#### Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom” prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria.

Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici.

In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che “le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata-probabilità di alte concentrazioni di attività di radon”.

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal

gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con il terreno.

In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.


Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

Renata Laura Caselli



b794.AOCCARM.REGISTRO UFFICIALE.T.0014544.19-09-2016



PROVINCIA DI PRATO  
AREA TECNICA  
Servizio Assetto e Gestione del territorio  
Via Riccardi 25 - 59100 Prato

<Protocollo assegnato con programma interno di gestione protocollo>  
I.C. 15/3.0

83 055  
21

Comune di Carmignano  
Settore 4 - Urbanistica - Edilizia pubblica e privata  
(Inviata via PEC: [comune.carmignano@postacert.toscana.it](mailto:comune.carmignano@postacert.toscana.it))

e p.c.  
Regione Toscana  
Settore Pianificazione del territorio  
(Inviata via interPRO)

**OGGETTO:** Comune di Carmignano - Adozione di variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico.  
Osservazioni ai sensi dell'art. 19 comma 2 della L.R. 65/2014.

Premesso che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 20/04/2016 il Comune di Carmignano ha adottato la variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale Toscana n. 65/2014.

Visti i seguenti strumenti e atti di pianificazione:

- il vigente Piano Strutturale del Comune di Carmignano, approvato con D.C.C. n. 40/2010;
- il vigente Regolamento urbanistico del Comune di Carmignano, approvato con D.C.C. n. 24/2015;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Prato, approvato con D.C.P. n. 7/2009;

Vista la L.R. 65/2014;

Con riferimento alla deliberazione di adozione di cui all'oggetto ed alla relativa documentazione allegata, trasmessa a questa Amministrazione con nota del Comune di Carmignano prot. n. 10127/2016, acquisita con il protocollo provinciale n. 6706 del 20/06/2016, si formulano le osservazioni di seguito riportate, ai sensi dell'art. 19 comma 2 della L.R. 65/2014.

#### A) OSSERVAZIONI SUGLI ELABORATI DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE

Dell'esame dell'elaborato TAV. Q.C.D. (Quadro conoscitivo del territorio aperto - settore Nord Est) risulta che la variante al Piano Strutturale adottata prevede di deperimtare una porzione del Territorio aperto, riclassificandola all'interno del sistema degli insediamenti.

Nel dettaglio, si tratta di un'area ricadente nell'UTOE 5 Carmignano-S.Cristina-La Serra e meglio evidenziata all'interno dell'elaborato denominato "Piano Strutturale - Stralcio elaborati grafici" nella Tav. P02 Ripermestrazione dello stato dei luoghi.

Nella tavola del PTC provinciale PR STR 01 - Insediamenti del territorio agricolo e forestale la suddetta area risulta inserita tra le Aree ad esclusiva funzione agricola, all'interno delle quali le norme del PTC consentono impegni di suolo esclusivamente per finalità collegate con la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e delle attività connesse.

Si ricorda che per il PTC della Provincia di Prato il consumo di territorio rurale, soprattutto quando non sorretto da forti motivazioni in ordine alla sostenibilità della previsione e quando riguarda aree ad



PROVINCIA DI PRATO  
AREA TECNICA  
Servizio Assetto e Gestione del territorio  
Via Pizzoli 25 - 59100 Prato

esclusiva funzione agricola ed aree boscate (individuate nello Statuto del territorio come invarianti strutturali), è insostenibile (NTA artt. 12, 27, 44, 55).

Inoltre si ritiene che per l'ambito in esame debbano applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 e le disposizioni transitorie di cui all'art. 224 della LR 65/2014, riguardanti la previsione di trasformazioni che comportano nuovi impegni di suolo fuori dal perimetro del territorio urbanizzato (*conferenza di copianificazione*).

Si osserva pertanto che la previsione di trasformazione urbanistica in esame presenta profili di incoerenza con il PTC provinciale e con le norme regionali riferite al governo del territorio non urbanizzato.

#### B) OSSERVAZIONI SUGLI ELABORATI DI VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

Dall'esame dell'elaborato denominato "Norme Tecniche di situazione - Scheda norma - Stralcio" risulta che, nella scheda norma n°8 (Rif. Tav. P08) riguardante il PU 9 luogo centrale Bacchereto, è stata inserita all'interno del perimetro delle aree di trasformazione un'area che il vigente Piano strutturale comunale inserisce all'interno del Territorio aperto e che il vigente PTC provinciale classifica come area ad esclusiva funzione agricola.

Per tale area valgono interamente le considerazioni esplicitate al paragrafo precedente in merito alle ripermimetrazioni delle aree esterne al territorio urbanizzato e quindi si osserva che anche tale previsione urbanistica presenta profili di incoerenza con il PTC provinciale e con le norme regionali riferite al governo del territorio non urbanizzato.

Si fa notare inoltre una incongruità, dovuta probabilmente ad un mero errore grafico, tra la scheda norma di RU sopra richiamata e il corrispondente elaborato cartografico del PS adottato (TAV. Q.C. A: Quadro conoscitivo del territorio aperto - settore Nord Ovest) nel quale l'area in esame risulta ricadere in ambito rurale e non urbano.

#### CONCLUSIONI

Ferma restando la verifica da parte del Comune di Carmignano della necessità di ricorrere alla conferenza di copianificazione per confermare le previsioni urbanistiche sopra richiamate, in quanto esterne al territorio urbanizzato, si ritiene che tali previsioni, poichè riferite ad aree ad esclusiva funzione agricola secondo il PTC provinciale, costituiscano un aspetto di contrasto sostanziale nei confronti dello strumento urbanistico provinciale.


A tale riguardo si chiede pertanto all'Amministrazione comunale di supportare adeguatamente l'eventuale conferma delle suddette previsioni con valutazioni, motivazioni, e approfondimenti a scala di dettaglio, a dimostrazione della reale esigenza di procedere alla sottrazione di territorio agricolo che tale conferma comporterebbe.

Per chiarimenti:

Arch. Nicola Serini - Area Tecnica, Servizio Assetto e Gestione del territorio; 0574/534331 - [nserini@provincia.prato.it](mailto:nserini@provincia.prato.it)

Distinti saluti.

Il Funzionario  
del Servizio Assetto e Gestione del territorio  
Arch. Nicola Serini




Publiacqua S.p.A

Direzione Generale e Amministrativa  
Via Viminense, 80 - 50138 Firenze  
Tel. 055.8824001 - Fax 055.882495

Ufficio Commerciali  
Via De Sanctis, 48/51 - 50134 Firenze  
Via del Gallo, 3 - 50100 Prato  
Viale Adua, 450 - 51100 Prato  
Via C. S. Gualdo, 1 - 50075; Giovanni Vettori  
P.le Carliove e Montecchi, 26 - 50032 Borgo  
S. Lorenzo  
Via Montecchi, 50A - 50020 San Casciano Val  
di Pesa

Cap. Soc. € 150.000.000,00 I.v.  
Reg. Imprese Firenze - C.F. e P.I. 05049110487  
R.E.A. 514782

Pozzo elettronica 055/8824001  
publiacqua@publiacqua.it



82

Spett.le  
**Comune di Carmignano**  
Settore 4: Urbanistica e  
Edilizia  
Piazza Matteotti, 1  
59015 Carmignano (PO)  
[comune.carmignano@postecert.toscana.it](mailto:comune.carmignano@postecert.toscana.it)

*(trasmissione Pec)*

Spett.le  
**Autorità Idrica Toscana**  
Via Verdi, 16  
50122 Firenze  
[protocollo@asn.autoritaidrica.toscana.it](mailto:protocollo@asn.autoritaidrica.toscana.it)

*(trasmissione Pec)*

Oggetto: A/2016/41413 - Adozione variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico. Consultazioni ai sensi dell'art.25 della legge Regionale Toscana n.10/2010; (prog. 2016\_198).

In relazione alla Vs. nota del 15/07/2016 assunta al protocollo aziendale il 15/07/2016 n. 41413 inerente la VAS per la variante in oggetto, dall'esame della documentazione trasmessa, siamo a comunicare quanto segue.